

Tab. 1a - Entrate contributive e spesa per pensioni e integrazioni assistenziali (milioni di euro) (1)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1. Lavoratori dipendenti privati (a)</b>																		
- contributi	79.517,9	83.160,2	85.414,6	91.199,6	93.297,9	96.960,3	102.908,4	111.085,9	111.098,9	112.369,0	115.205,8	117.037,3	116.418,9	115.880,9	117.099,2	121.195,0	123.792,0	126.624,4
- prestazioni	82.644,1	85.728,3	89.706,3	94.075,0	97.409,2	99.417,2	102.837,0	106.766,9	110.359,8	112.541,2	114.881,1	117.771,7	119.259,1	118.976,0	119.494,1	118.975,9	120.123,9	122.172,2
- saldi	- 3.126,2	- 2.568,1	- 4.291,7	- 2.875,4	- 4.111,3	- 2.456,9	- 71,4	- 4.319,0	- 739,2	- 172,1	- 324,7	- 734,4	- 2.840,2	- 3.613,3	- 1.876,8	- 2.219,1	- 3.668,1	- 4.450,2
<b>2. Lavoratori dipendenti pubblici</b>																		
- contributi (2)	32.168,1	32.953,2	33.738,0	35.738,0	36.014,7	39.769,1	38.610,9	41.713,2	41.533,0	41.522,3	40.773,8	39.251,4	38.246,4	38.164,1	37.890,8	38.277,2	38.283,4	40.113,6
- prestazioni (3)	39.722,7	41.560,8	43.114,6	44.325,4	46.152,1	48.107,1	50.636,4	53.079,0	55.938,3	58.401,9	60.631,4	63.015,0	64.304,1	65.039,4	66.871,3	67.620,8	68.700,4	70.619,4
- saldi	- 7.554,7	- 8.607,6	- 9.376,6	- 8.587,3	- 10.137,3	- 8.338,0	- 12.025,5	- 11.365,8	- 14.405,3	- 16.879,6	- 19.857,6	- 23.763,6	- 26.057,7	- 26.875,3	- 28.980,5	- 29.343,5	- 30.417,0	- 30.577,8
<b>3. Lavoratori autonomi</b>																		
<b>3.1. Artigiani e commercianti</b>																		
- contributi	10.846,0	11.154,6	11.543,1	12.123,5	12.894,1	13.543,1	15.910,5	16.456,3	16.567,0	15.866,5	16.748,4	17.771,9	17.998,7	18.345,2	18.515,0	19.169,4	19.401,0	18.829,5
- prestazioni	10.501,4	11.367,8	12.313,2	13.183,4	14.312,6	15.539,9	16.581,2	17.327,3	18.530,9	19.257,9	19.979,5	20.611,3	21.238,4	21.365,4	21.562,1	21.429,3	21.396,9	21.876,1
- saldi	344,6	- 213,2	- 770,2	- 1.059,9	- 1.618,5	- 1.996,9	- 670,7	- 1.071,0	- 1.963,9	- 3.391,3	- 3.231,1	- 2.839,3	- 3.239,7	- 3.020,2	- 3.047,1	- 2.259,9	- 1.995,9	- 3.046,6
<b>3.2. Coltivatori, coloni e mezzadri</b>																		
- contributi	1.048,3	1.023,3	1.040,4	1.034,4	1.034,4	1.025,0	1.006,3	1.012,7	1.035,5	1.054,0	1.067,1	1.129,4	1.161,7	1.212,8	1.222,5	1.246,5	1.272,2	1.307,8
- prestazioni	2.475,2	2.657,3	2.579,3	2.852,8	2.854,8	3.380,0	3.511,0	3.475,5	3.335,8	3.844,3	3.965,7	4.532,9	4.277,2	4.359,2	4.355,5	4.060,9	3.969,2	3.826,1
- saldi	- 1.426,9	- 1.634,0	- 1.538,9	- 1.818,4	- 1.820,4	- 2.355,1	- 2.504,6	- 2.462,8	- 2.299,4	- 2.789,3	- 2.898,6	- 3.403,4	- 3.115,5	- 3.146,4	- 3.132,9	- 2.812,4	- 2.697,0	- 2.518,4
<b>4. Liberi professionisti (b)</b>																		
- contributi	2.950,4	3.325,4	3.491,9	3.919,8	4.221,5	4.665,1	4.980,5	5.275,3	5.590,5	5.916,7	6.376,6	6.697,4	7.155,4	7.317,6	7.557,3	7.996,2	8.236,1	8.502,3
- prestazioni	1.839,0	1.959,8	2.074,2	2.295,5	2.382,8	2.544,0	2.691,3	2.841,8	2.998,8	3.138,1	3.280,8	3.515,4	3.753,2	3.961,6	4.121,1	4.301,8	4.475,4	4.698,8
- saldi	1.111,4	1.365,6	1.417,7	1.690,3	1.838,7	2.121,1	2.289,2	2.433,5	2.591,7	2.778,3	3.095,8	3.182,0	3.402,2	3.356,1	3.436,3	3.694,3	3.760,7	3.803,5
<b>5. Fondo clem</b>																		
- contributi	27,7	28,6	29,6	30,1	29,8	30,1	31,0	30,9	31,8	32,5	31,4	32,6	33,2	32,9	31,2	30,8	30,6	30,4
- prestazioni	77,3	83,0	81,8	84,8	90,1	88,8	93,2	95,9	99,2	98,8	99,1	99,8	103,2	102,2	101,6	99,8	96,5	95,4
- saldi	- 49,6	- 54,4	- 52,2	- 54,7	- 60,4	- 59,1	- 62,2	- 64,9	- 67,5	- 66,4	- 67,7	- 67,2	- 70,0	- 69,3	- 70,4	- 68,9	- 65,9	- 65,1
<b>6. Gestione lavoratori parasubordinati (c)</b>																		
- contributi	2.538,8	2.923,7	3.179,4	3.923,3	4.156,4	4.559,4	6.214,7	6.569,8	6.588,9	8.117,1	6.922,5	7.550,5	7.327,1	7.588,3	7.908,4	7.445,4	7.654,2	8.090,4
- prestazioni	5,4	16,6	22,4	43,7	71,3	116,4	174,0	235,8	305,5	384,9	456,8	467,0	553,9	625,0	711,2	806,0	865,8	1.003,8
- saldi	2.533,4	2.907,1	3.157,0	3.879,6	4.085,0	4.443,0	6.040,7	6.334,0	6.283,4	7.732,3	6.465,7	7.083,4	6.773,2	6.963,3	7.197,2	6.639,4	6.788,5	7.086,6
<b>7. Tot. Integrazioni (d)</b>																		
- contributi	646,6	638,9	645,0	745,0	798,6	859,1	861,2	868,3	836,5	891,7	892,1	936,9	1.022,1	1.069,1	1.110,3	1.161,9	1.172,2	1.214,0
- prestazioni	863,2	895,9	922,9	962,0	984,0	1.016,4	1.016,3	1.012,7	1.024,9	1.027,2	1.084,9	1.104,4	1.137,0	1.165,1	1.198,2	1.211,1	1.214,5	1.231,2
- saldi	- 216,5	- 257,0	- 277,9	- 217,0	- 185,5	- 157,3	- 155,1	- 144,4	- 188,4	- 135,5	- 192,8	- 167,4	- 114,9	- 96,0	- 87,9	- 49,2	- 42,3	- 17,2
<b>TOTALE GESTIONI PENSIONISTICHE</b>																		
- contributi	129.763,7	135.206,9	139.082,0	148.733,9	152.447,4	161.410,9	170.523,5	183.012,4	183.283,0	185.770,0	188.017,7	190.407,5	189.363,4	189.591,0	191.334,9	196.522,4	199.841,7	204.710,4
- prestazioni	138.128,3	144.299,4	150.814,8	157.786,6	164.456,9	170.210,1	177,540,4	183.034,8	192.590,2	198.684,7	204.379,3	211.117,4	214.628,1	216.112,0	217.896,9	218.503,6	220.842,5	225,592,2
- saldi	- 8.364,6	- 9.092,5	- 11.732,8	- 9.052,7	- 12.009,5	- 8.799,2	- 7.016,9	- 2.022,4	- 9.307,2	- 12.914,8	- 16.361,6	- 20.709,9	- 25.264,7	- 26.521,0	- 26.562,0	- 21.981,2	- 21.000,9	- 20.882,8
<b>Quota Gias per le gestioni pensionistiche (e) (5)</b>																		
- contributi	26.890,7	28.676,6	29.279,7	29.816,4	30.099,6	30.912,5	31.766,1	32.626,0	32.782,0	33.576,8	33.704,9	31.779,9	33.292,1	33.356,0	36.044,8	35.227,7	35.582,6	35.824,1
- prestazioni	165.019,1	172.926,0	180.094,5	187.573,0	194.556,5	201.122,6	209.306,5	217.460,9	225.372,2	232.261,5	238.084,2	242.897,4	247.918,2	249.468,0	253.941,7	253.731,3	256.425,1	261.417,3
<b>Spesa pensionistica in % del PIL</b>																		
- al lordo Gias	12,70	12,85	12,95	13,06	13,06	12,99	13,00	13,34	14,33	14,48	14,54	15,06	15,45	15,38	15,37	15,02	14,87	14,90
- al netto Gias	10,63	10,72	10,84	10,89	11,04	10,99	11,03	11,34	12,24	12,38	12,48	13,09	13,38	13,33	13,19	12,93	12,81	12,86

(1) Si tratta di pensioni previdenziali; sono quindi escluse le pensioni assistenziali (assegnati e pensioni sociali, pensioni di guerra, pensioni di invalidità civile e di invalidità di accompagnamento) e le prestazioni assistenziali quattordicesima mensilità, maggiorazioni sociali varie, contributo card) nonché le pensioni indennitarie erogate dall'INAIL. Le entrate contributive delle gestioni previdenziali comprendono l'ammontare dei trasferimenti dallo stato (GIAS) dalla GPT (Cessione prestazioni tempo-mese) e dalle regioni (cifre minime) per le aperture figurative, sgravi e agevolazioni contributive che per il 2011 ammontano a 15.613 milioni di euro, per il 2012 a 18.085 milioni di euro in crescita rispetto ai precedenti anni, per il 2013 a 17.453 milioni, per il 2014 a 16.791, per il 2015 a 15.032,36 milioni, per il 2016 a 15.276,60 milioni, per il 2017 a 14.562,88, per il 2018 pari a 13.988,25 (per dettaglio vedasi nel testo). La spesa per prestazioni è al netto dei trasferimenti a carico dello Stato (Gias) o di altre gestioni.

(2) È escluso il contributo aggiuntivo a carico dello Stato previsto dalla L.335/95, che riguarda prevalentemente la Cassa pensioni dei dipendenti statali, pari a 44 mln. nel 1995, 4.719 mln. nel 1996, 5.538 mln. nel 1997, 6.876 mln. nel 1998, 8.227 mln. nel 1999, 8.724 mln. nel 2000, 8.671 mln. nel 2001, 9.153 mln. nel 2002, 8.789 mln. nel 2003, 8.833 mln. nel 2004, 8.447 mln. nel 2005, 9.147 mln. nel 2006, 10.089 mln. nel 2007, 8.522 nel 2008, 9.104 nel 2009, 9.700 nel 2010, 10.330 nel 2011, 10.500 nel 2012, 10.600 nel 2013, 10.800 nel 2014, 10.800 nel 2015, 10.800 nel 2016, 10.800 milioni nel 2017 e 10.800 milioni nel 2018.

(3) Nel 2018 le prestazioni erogate ai dipendenti pubblici ammontano a 70.691 mln di cui 9.355,25 mln sono erogati a carico della GIAS, ex art.2, comma 4, della legge n. 183/2011. Per coerenza con la serie storica dei precedenti esercizi, le prestazioni assistenziali quattordicesima mensilità, maggiorazioni sociali varie, contributo card) nonché le pensioni indennitarie erogate dall'INAIL, Le entrate contributive delle gestioni previdenziali comprendono l'ammontare dei trasferimenti dallo stato (GIAS) dalla GPT (Cessione prestazioni tempo-mese) e dalle regioni (cifre minime) per le aperture figurative, sgravi e agevolazioni contributive che per il 2011 ammontano a 15.613 milioni di euro, per il 2012 a 18.085 milioni di euro in crescita rispetto ai precedenti anni, per il 2013 a 17.453 milioni, per il 2014 a 16.791, per il 2015 a 15.032,36 milioni, per il 2016 a 15.276,60 milioni, per il 2017 a 14.562,88, per il 2018 pari a 13.988,25 (per dettaglio vedasi nel testo). La spesa per prestazioni è al netto dei trasferimenti a carico dello Stato (Gias) o di altre gestioni.

(4) Il dato complessivo della GIAS per prestazioni pensionistiche (35.824,12 milioni di euro) va integrato con l'ammontare della quota GIAS di cui alla nota 3, per cui il valore totale della GIAS risulta di 45.179,37 milioni di euro (35.824,12 + 9.355,25). I principali interventi della GIAS (Gestione per gli interventi assistenziali), riguardando prevalentemente i pensionati, sono analizzati nel presente rapporto al capitolo 2.

(5) La spesa previdenziale ed assistenziale stabilita dalla legge 449/97, art.59. I dati disaggregati GIAS sono analizzati nel presente rapporto al capitolo 2.

(a) La voce "Lavoratori dipendenti privati" comprende gli iscritti ai: FPLD, ENPALIS, IPOST, INPS Sostitutiva e tutti i Fondi Speciali di cui alla tabella B29 e B30, esclusi gli iscritti al Fondo Clero.

(b) La voce comprende tutte le Casse di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96, ad esclusione di INPS Sostitutiva e ENASARCO (vedasi tab. 1b, 1c, 1d), non comprendente altresì le gestioni FASC (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri), ENPAIA (Ente Nazionale Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura) ed ONASOST (Opera Nazionale Assistenza Orfani Medici Sanitari Italiani).

(c) La gestione è stata istituita a partire dal marzo 1996.

(d) Il Totale Integrativi comprende i Fondi Integrativi: INPS (Fondo Cas, Fondo Esattoriali, Fondo A. Addetti alla Mineria, Fondo Emi Disciolti e Fondo per il personale del consorzio autonomo del porto di Genova e dell'ente autonomo del porto di Trieste) e i Fondi Integrativi delle Casse 509 (Fondazione Enpaia, Fasse ed Enasano).

(e) I dati relativi agli anni precedenti possono aver subito piccole variazioni dovute ad assestamenti dei bilanci successivi.

**Tab. 2.a - Incidenza percentuale dei saldi tra entrate e uscite sulla spesa per pensioni (1)**

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1. Lavoratori dipendenti privati</b>	-3,78	-3,00	-4,78	-3,06	-4,22	-2,47	0,07	4,05	0,67	-0,15	0,28	-0,62	-2,38	-3,02	-1,58	1,87	3,05	3,64
<b>2. Lavoratori dipendenti pubblici</b>	-19,02	-20,71	-21,75	-19,33	-21,97	-17,33	-23,75	-21,41	-25,75	-28,90	-32,75	-37,71	-40,52	-41,32	-43,34	-43,39	-44,27	-43,26
<b>3.1. Artigiani e commercianti</b>	3,28	-1,88	-6,25	-8,04	-11,15	-12,85	-4,04	-6,11	-10,60	-17,61	-16,17	-13,78	-15,25	-14,14	-14,13	-10,55	-9,33	-13,93
<b>3.2. Coltivatori, coloni e mezzadri</b>	-57,65	-61,24	-59,67	-63,74	-63,77	-69,68	-71,34	-70,86	-68,93	-72,51	-73,09	-75,08	-72,84	-72,18	-71,93	-69,26	-67,95	-65,82
<b>4. Liberi professionisti</b>	60,44	69,68	68,35	75,82	77,17	83,38	85,06	85,63	86,42	88,54	94,36	90,52	90,65	84,72	83,38	85,88	84,03	81,02
<b>5. Fondo clero</b>	-64,17	-65,57	-63,80	-64,55	-66,96	-66,56	-66,73	-67,73	-67,98	-67,14	-68,31	-67,32	-67,86	-67,82	-69,26	-69,09	-68,25	-68,18
<b>6. Lavoratori Parasubordinati</b>	46.902,20	17.559,17	14.117,84	8.877,43	5.726,29	3.815,43	3.472,11	2.686,00	2.078,45	2.009,08	1.415,51	1.516,77	1.222,85	1.110,96	1.011,97	823,78	784,09	705,95
<b>7. Totale Integrativi</b>	-25,08	-28,69	-30,11	-22,55	-18,85	-15,48	-15,26	-14,26	-18,38	-13,19	-17,77	-15,16	-10,11	-8,24	-7,33	-4,06	-3,49	-1,40
<b>TOTALE</b>	-6,06	-6,27	-7,78	-5,72	-7,30	-5,17	-3,95	-1,09	-4,83	-6,50	-8,01	-9,81	-11,77	-12,27	-12,19	-10,06	-9,51	-9,26

(1) Vedasi note in tab. 1.a

**Tab. 3.a - Rapporti tra entrate contributive e spesa per pensioni (valori percentuali) (1)**

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1. Lavoratori dipendenti privati</b>	96,22	97,00	95,22	96,94	95,78	97,53	100,07	104,05	100,67	99,85	100,28	99,38	97,62	96,98	98,42	101,87	103,05	103,64
<b>2. Lavoratori dipendenti pubblici</b>	80,98	79,29	78,25	80,67	78,03	82,67	76,25	78,59	74,25	71,10	67,25	62,29	59,48	58,68	56,66	56,61	55,73	56,74
<b>3.1. Artigiani e commercianti</b>	103,28	98,12	93,75	91,96	88,85	87,15	95,96	93,89	89,40	82,39	83,83	86,22	84,75	85,86	85,87	89,45	90,67	86,07
<b>3.2. Coltivatori, coloni e mezzadri</b>	42,35	38,76	40,33	36,26	36,23	30,32	28,66	29,14	31,07	27,49	26,91	24,92	27,16	27,82	28,07	30,74	32,05	34,18
<b>4. Liberi professionisti</b>	160,44	169,68	168,35	175,82	177,17	183,38	185,06	185,63	186,42	188,54	194,36	190,52	190,65	184,72	183,38	185,88	184,03	181,02
<b>5. Fondo clero</b>	35,83	34,43	36,20	35,45	33,04	33,44	33,27	32,27	32,02	32,86	31,69	32,68	32,14	32,18	30,74	30,91	31,75	31,82
<b>6. Lavoratori Parasubordinati</b>	47.002,20	17.659,17	14.217,84	8.977,43	5.826,29	3.915,43	3.572,11	2.786,00	2.178,45	2.109,08	1.515,51	1.616,77	1.322,85	1.210,96	1.111,97	923,78	884,09	805,95
<b>7. Totale Integrativi</b>	74,92	71,31	69,89	77,45	81,15	84,52	84,74	85,74	81,62	86,81	82,23	84,84	89,89	91,76	92,67	95,94	96,51	98,60
<b>TOTALE GESTIONI PENSIONISTICHE</b>	93,94	93,73	92,22	94,28	92,70	94,83	96,05	98,91	95,17	93,50	91,99	90,19	88,23	87,73	87,81	89,94	90,49	90,74

(1) Vedasi note in tab. 1.a

**Tabella 7.a: Ex Fondi Speciali - uscite ed entrate previdenziali (valori assoluti e percentuali)**

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Trasporti</b>																		
Uscite Previdenziali (mln)	1.902	1.926	2.010	2.037	2.084	2.136	2.194	2.233	2.275	2.281	2.287	2.272	2.258	2.220	2.202	2.174	2.175	
% di variazione	3,2%	1,3%	4,3%	1,4%	2,3%	2,7%	1,8%	1,8%	0,0%	0,2%	0,3%	-0,6%	-0,6%	-1,7%	-0,8%	-1,3%	0,0%	
Entrate Previdenziali (mln)	1.049	984	1.059	1.137	1.113	1.145	1.183	1.208	1.217	1.276	1.247	1.266	1.077	1.225	1.193	1.215	1.203	
% di variazione	3,6%	-6,2%	7,7%	7,3%	-2,1%	2,9%	3,3%	2,1%	0,8%	4,8%	-2,3%	1,5%	-15,0%	13,8%	-2,6%	1,8%	-0,9%	
saldo	-853,5	-942,7	-950,4	-900,5	-971,2	-990,9	-1010,7	-1025,7	-1057,3	-999,3	-1033,7	-1020,6	-1195,5	-1033,5	-1026,4	-987,7	-971,3	
<b>Elettrici</b>																		
Uscite Previdenziali (mln)	1.863	1.961	2.095	2.148	2.206	2.249	2.298	2.335	2.380	2.394	2.434	2.481	2.488	2.489	2.471	2.502	2.535	
% di variazione	6,3%	5,3%	6,8%	2,5%	2,7%	1,9%	2,2%	1,6%	1,9%	0,6%	1,7%	1,9%	0,3%	0,0%	-0,7%	1,2%	1,3%	
Entrate Previdenziali (mln)	1.502	1.463	746	616	688	636	588	715	612	609	650	573	566	550	508	614	474	
% di variazione	-0,2%	-2,6%	-49,0%	-17,4%	11,8%	-7,7%	-7,5%	21,5%	-14,4%	-0,5%	6,7%	-11,8%	-1,2%	-2,9%	-7,6%	20,9%	-22,8%	
saldo	-360,5	-498,3	-1349,4	-1532,5	-1517,6	-1613,3	-1709,9	-1620,3	-1768,2	-1785,0	-1784,1	-1907,6	-1922,2	-1939,2	-1963,1	-1887,0	-2060,5	
<b>Telefonici</b>																		
Uscite Previdenziali (mln)	1.109	1.168	1.244	1.349	1.435	1.512	1.595	1.674	1.741	1.775	1.805	1.828	1.855	1.896	1.911	1.907	1.894	
% di variazione	8,0%	5,3%	6,4%	8,5%	6,4%	5,4%	5,5%	4,9%	4,0%	1,9%	1,7%	1,3%	1,4%	2,2%	0,8%	-0,2%		
Entrate Previdenziali (mln)	852	848	773	787	785	802	791	746	739	736	688	684	567	606	590	593	565	
% di variazione	-5,5%	-0,5%	-8,8%	1,7%	-0,2%	2,2%	-1,4%	-5,6%	-0,9%	-0,4%	-6,5%	-0,5%	-17,2%	7,0%	-2,7%	0,5%		
saldo	-257,2	-320,4	-470,4	-562,3	-649,6	-709,8	-804,8	-928,0	-1002,0	-1038,5	-1116,6	-1144,2	-1288,2	-1289,2	-1320,7	-1314,0		
<b>Impdi</b>																		
Uscite Previdenziali (mln)	3.449	3.729	3.908	4.356	4.444	4.648	4.863	5.076	5.306	5.453	5.565	5.679	5.608	5.603	5.561	5.571	5.566	
% di variazione	6,6%	8,1%	4,8%	11,5%	2,0%	4,6%	4,6%	4,4%	4,5%	2,8%	2,1%	2,1%	-1,3%	-0,1%	-0,8%	0,2%		
Entrate Previdenziali (mln)	2.823	3.269	3.419	2.924	2.578	2.363	2.265	2.343	2.197	2.069	2.001	1.965	1.798	1.867	1.668	1.581	1.538	
% di variazione	-2,0%	15,8%	4,6%	-14,5%	-11,8%	-8,4%	-4,2%	3,4%	-6,2%	-5,8%	-3,3%	-1,8%	-8,5%	3,8%	-10,7%	-5,2%		
saldo	-626,6	-460,4	-488,7	-1431,3	-1865,3	-2285,5	-2598,5	-2732,9	-3109,0	-3383,4	-3564,1	-3713,9	-3809,7	-3735,7	-3892,7	-3989,9		

Tab. 4.a - Contribuenti, numero pensioni, contribuzione media e pensione media																		
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>NUMERO CONTRIBUTENTI</b>																		
<i>Lavoratori dipendenti privati</i>	12.518.733	12.719.822	12.847.140	12.896.698	12.984.240	13.070.300	13.307.817	13.443.003	13.289.751	13.101.546	13.678.610	13.670.958	13.460.007	13.436.733	14.169.127	13.798.592	14.260.883	14.265.746
<i>Lavoratori dipendenti pubblici</i>	3.283.000	3.283.000	3.250.000	3.270.720	3.395.000	3.412.000	3.384.000	3.360.000	3.333.800	3.292.101	3.233.542	3.104.027	3.039.536	3.225.629	3.252.300	3.305.000	3.272.200	3.337.500
<i>Artigiani</i>	1.839.912	1.848.240	1.862.427	1.892.514	1.902.172	1.881.488	1.893.677	1.901.972	1.885.651	1.856.000	1.849.827	1.819.827	1.772.677	1.736.086	1.688.692	1.661.627	1.631.890	1.589.111
<i>Commercianti</i>	1.796.087	1.817.814	1.832.989	1.910.779	1.974.225	1.992.286	2.023.292	2.044.212	2.085.648	2.081.116	2.156.669	2.178.319	2.193.118	2.172.825	2.161.000	2.151.220	2.131.900	2.090.700
<i>Coltiv.diretti, coloni e mezzadri</i>	623.508	599.413	576.006	553.259	535.574	519.094	500.263	486.450	477.016	469.940	463.300	459.760	457.261	453.108	448.409	446.907	445.300	451.170
<i>Liberi professionisti</i>	801.856	846.058	890.596	928.641	963.679	996.081	1.025.622	1.058.815	1.089.759	1.124.079	1.145.148	1.169.294	1.199.391	1.266.100	1.285.940	1.295.712	1.303.853	1.360.684
<i>di cui Medici</i>	308.637	307.558	314.906	320.579	327.558	332.834	337.798	342.260	346.255	348.846	353.172	354.553	354.993	356.375	360.845	362.391	363.670	376.084
<i>Fondo clero</i>	20.790	20.800	20.800	20.800	19.950	19.650	19.910	19.960	19.730	19.880	19.510	19.590	19.420	18.896	17.997	17.900	17.850	17.900
<i>Lavoratori Parasubordinati</i>	1.402.330	1.660.884	1.828.770	1.747.535	1.787.500	1.789.000	1.808.000	1.821.000	1.730.000	1.709.000	1.741.000	1.707.000	1.563.000	1.526.000	1.441.000	1.249.000	1.247.000	1.303.000
<i>Totale Integrativi</i>	302.671	303.596	304.429	301.493	299.312	295.652	293.595	288.842	279.557	315.781	310.863	305.352	337.183	340.831	326.992	322.942	319.274	321.763
<b>NUMERO PENSIONI</b>																		
<i>Lavoratori dipendenti privati</i>	10.775.747	10.777.442	10.728.152	10.699.700	10.590.218	10.573.071	10.521.071	10.448.975	10.337.226	10.221.809	10.085.713	9.894.939	9.707.722	9.563.003	9.399.853	9.226.713	9.093.950	8.946.948
<i>Lavoratori dipendenti pubblici</i>	2.366.211	2.397.250	2.431.682	2.464.278	2.490.120	2.539.499	2.612.100	2.648.091	2.690.513	2.738.398	2.784.844	2.812.839	2.812.575	2.838.799	2.863.744	2.890.909	2.875.423	2.917.119
<i>Artigiani</i>	1.207.169	1.251.240	1.302.016	1.353.892	1.407.114	1.459.884	1.512.816	1.541.060	1.568.633	1.597.186	1.618.276	1.624.415	1.639.469	1.645.881	1.661.182	1.666.204	1.686.502	1.707.155
<i>Commercianti</i>	1.076.385	1.110.531	1.147.234	1.185.661	1.226.200	1.269.264	1.312.216	1.330.725	1.344.720	1.374.824	1.378.068	1.381.283	1.389.691	1.389.386	1.393.301	1.389.790	1.400.886	1.413.582
<i>Coltiv.diretti, coloni e mezzadri</i>	2.012.883	1.994.360	1.974.507	1.975.891	1.926.039	1.905.413	1.890.905	1.848.424	1.805.043	1.772.324	1.728.800	1.677.800	1.632.974	1.586.636	1.536.355	1.487.737	1.441.353	1.398.907
<i>Liberi professionisti</i>	219.602	226.094	232.201	237.627	246.334	253.533	262.846	269.493	275.946	282.803	294.710	311.357	325.358	342.606	353.540	366.363	381.472	395.132
<i>di cui Medici</i>	121.322	125.459	128.871	132.446	137.911	141.386	146.544	148.790	152.308	156.051	162.386	173.370	179.262	185.056	191.522	198.384	209.113	218.406
<i>Fondo clero</i>	15.313	14.704	14.501	13.941	14.279	14.672	14.785	14.630	14.566	14.487	14.271	14.095	13.863	13.788	13.499	13.152	12.930	12.640
<i>Lavoratori Parasubordinati</i>	12.720	22.465	35.361	51.971	78.246	120.064	157.941	184.483	208.250	232.195	256.392	275.931	301.840	331.077	361.232	386.549	419.431	449.037
<i>Totale Integrativi</i>	145.935	148.936	150.955	152.374	154.158	154.413	153.717	152.305	151.548	150.433	138.486	140.170	157.459	159.082	161.020	161.999	159.495	160.433
<b>CONTRIBUZIONE MEDIA (€)</b>																		
<i>Lavoratori dipendenti privati</i>	5.602.16	5.786.80	5.889.73	6.290.57	6.378.42	6.559.42	6.946.10	7.402.51	7.202.18	7.405.68	7.313.32	7.272.17	7.417.22	7.419.11	7.250.40	7.763.31	7.725.50	7.968.58
<i>Lavoratori dipendenti pubblici</i>	9.798.38	10.037.54	10.380.93	10.932.80	10.608.17	11.655.66	11.409.84	12.414.65	12.458.15	12.612.71	12.609.63	12.645.33	12.582.97	11.831.53	11.650.48	11.581.62	11.699.58	12.019.06
<i>Artigiani</i>	2.937.91	2.942.08	3.018.83	3.068.80	3.183.53	3.406.06	4.055.48	4.169.86	4.166.72	3.955.40	4.080.48	4.408.00	4.517.12	4.676.77	4.770.69	4.996.14	5.135.37	5.059.66
<i>Commercianti</i>	3.000.89	3.114.10	3.196.63	3.275.96	3.347.77	3.551.19	4.038.18	4.138.23	4.137.33	4.065.26	4.209.83	4.412.48	4.489.09	4.641.33	4.714.50	4.929.38	5.064.83	4.981.23
<i>Coltiv.diretti, coloni e mezzadri</i>	1.513.72	1.529.14	1.622.24	1.671.35	1.731.53	1.769.45	1.823.83	1.858.28	1.941.70	2.005.44	2.049.80	2.202.07	2.312.81	2.472.50	2.542.40	2.637.02	2.727.50	2.797.80
<i>Liberi professionisti</i>	3.566.72	3.799.80	3.802.06	4.098.19	4.265.66	4.566.67	4.750.49	4.880.65	5.030.25	5.166.68	5.477.30	5.644.41	5.888.45	5.725.88	5.805.90	6.102.13	6.248.59	6.571.79
<i>di cui Medici</i>	3.621.11	3.683.62	3.830.49	4.435.71	4.565.85	4.910.62	5.194.41	5.339.83	5.660.67	5.888.30	6.039.38	6.066.72	6.066.72	6.066.72	7.066.72	8.066.72	9.066.72	7.969.96
<i>Fondo clero</i>	1.332.61	1.373.85	1.423.08	1.445.38	1.492.83	1.513.14	1.557.46	1.549.90	1.610.04	1.575.48	1.609.37	1.664.27	1.707.01	1.739.91	1.735.48	1.722.43	1.716.58	1.696.62
<i>Lavoratori Parasubordinati</i>	1.824.68	1.760.30	1.738.54	2.245.06	2.325.23	2.548.60	3.437.31	3.607.79	3.808.61	4.749.63	3.960.26	4.404.56	4.670.74	4.942.15	5.469.82	5.907.22	6.030.61	5.965.14
<i>Totale Integrativi</i>	2.019.40	1.975.90	2.002.26	2.334.22	2.526.73	2.757.80	2.782.66	2.850.60	2.830.38	2.684.38	2.828.59	3.026.01	2.994.17	3.100.50	3.357.87	3.561.59	3.636.38	3.738.62
<b>PENSIONE MEDIA (€) (1)</b>																		
<i>Lavoratori dipendenti privati</i>	9.018.15	9.415.54	9.808.20	10.185.77	10.500.36	10.832.78	11.203.07	11.567.57	12.116.53	12.359.60	12.666.08	12.887.35	13.399.84	13.686.06	13.993.36	14.463.68	14.741.96	15.140.93
<i>Lavoratori dipendenti pubblici</i>	16.101.03	17.068.16	17.153.78	17.727.85	18.184.07	18.695.57	19.357.32	19.844.19	20.786.44	21.309.37	21.848.84	22.364.81	22.680.38	24.051.61	23.374.24	23.552.26	24.168.29	24.457.70
<i>Artigiani</i>	6.725.48	7.183.80	7.592.28	7.956.35	8.319.08	8.661.40	9.019.67	9.374.90	9.797.23	10.031.82	10.407.08	10.687.37	11.056.32	11.264.31	11.462.69	11.608.77	11.820.26	12.078.13
<i>Commercianti</i>	5.966.20	6.363.46	6.751.88	7.108.29	7.477.37	7.817.19	8.171.06	8.504.31	8.932.46	9.142.58	9.534.85	9.936.51	10.147.93	10.362.19	10.508.00	10.730.64	10.937.94	11.264.12
<i>Coltiv.diretti, coloni e mezzadri</i>	5.100.17	5.354.46	5.602.88	5.786.81	5.970.96	6.151.24	6.310.57	6.204.54	6.790.20	6.909.95	7.031.81	7.155.81	7.580.53	7.844.13	7.844.13	7.937.81	8.038.36	8.221.35
<i>Liberi professionisti</i>	8.189.05	8.497.26	8.801.90	9.246.98	9.550.65	9.758.29	9.986.34	10.357.26	10.707.38	10.377.47	10.888.48	11.056.89	11.455.67	11.483.89	11.519.46	11.578.52	11.523.65	11.670.67
<i>di cui Medici</i>	6.069.28	6.184.02	6.184.02	6.430.42	6.440.97	6.319.37	6.305.34	6.527.86	6.628.33	6.649.63	6.649.63	6.700.89	6.936.27	6.980.12	7.010.02	7.140.30	7.214.35	7.515.72
<i>Fondo clero</i>	5.983.94	6.198.79	6.384.11	6.575.93	6.726.10	6.720.35	7.025.57	7.145.59	7.399.35	7.446.40	7.570.60	7.784.25	8.018.00	8.093.57	8.097.77	8.115.03	8.135.47	8.212.47
<i>Totale Integrativi</i>	394.42	500.73	603.32	734.10	880.62	955.25	1.071.92	1.278.24	1.417.82	1.563.61	1.683.59	1.832.56	1.977.50	2.074.19	2.159.35	2.264.92	2.396.21	2.573.76
<i>Totale Integrativi</i>	5.805.83	5.924.94	6.156.56	6.346.99	6.333.61	6.455.27	6.524.79	6.592.91	7.506.69	6.731.81	6.315.88	6.510.41	6.846.10	7.076.07	7.208.73	7.296.68	7.395.99	7.442.84

(1) Importi delle pensioni in pagamento a fine anno.

(2) Le voci "Lavoratori dipendenti privati" comprende le seguenti gestioni: Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Fondo Trasporti, Fondo Telefonici, Fondo Elettrici, Volo, Fondo Imposte consumo, Fondo Enti Pubblici Creditizi, Dipendenti delle FFSS, Istituto Dirigenti di Azienda, Istituto Giomalisti, Erpals, Ipost. Per dettaglio vedasi Tab. B29a.

**Tab. 5.a - Indici a base 100 dei contribuenti, numero pensioni, contribuzione media e pensione media**

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>NUMERO CONTRIBUENTI</b>																		
<i>Lavoratori dipendenti privati</i>	102,45	104,09	105,13	105,54	106,26	106,96	108,90	110,01	108,76	107,22	111,94	111,88	110,15	109,96	115,95	112,92	116,70	116,74
<i>Lavoratori dipendenti pubblici</i>	96,30	96,30	95,34	95,94	99,59	100,09	99,27	98,56	97,79	96,57	94,85	91,05	89,16	94,62	95,40	96,95	95,99	97,90
<i>Artigiani</i>	98,55	99,00	99,76	101,37	101,88	100,78	101,43	101,87	101,21	99,41	99,08	97,37	94,95	92,99	90,45	89,00	87,41	85,17
<i>Commercianti</i>	110,53	111,87	112,80	117,59	121,49	122,60	124,51	125,80	128,35	128,07	132,72	134,05	134,96	133,71	132,93	132,38	131,19	128,60
<i>Colliv.diretti, coloni e mezzadri</i>	51,70	49,70	47,76	45,88	44,41	43,04	41,48	40,34	39,55	38,97	38,42	38,12	37,92	37,57	37,18	37,06	36,92	37,41
<i>Liberti professionisti</i>	159,50	168,30	177,16	184,72	191,69	198,14	204,01	210,62	216,77	223,60	227,79	233,59	238,58	251,05	255,80	257,74	259,36	254,74
<i>di cui Medici</i>	121,84	123,42	126,37	128,64	131,44	133,56	135,55	137,34	138,95	139,99	141,72	142,28	142,45	143,01	144,80	145,42	145,93	146,90
<i>Fondo clero</i>	81,08	81,12	81,12	77,81	77,81	76,56	77,65	77,85	76,95	77,93	76,09	76,40	75,74	73,70	70,19	69,81	69,62	69,81
<i>Lavoratori Parasubordinati</i>	167,14	197,96	217,97	208,29	213,05	213,23	215,49	217,04	206,20	203,69	207,51	203,46	186,29	181,88	171,75	148,87	148,63	155,30
<i>Totale Integrativi</i>	108,34	108,67	108,97	107,92	107,14	105,83	105,09	103,39	100,07	113,03	111,27	109,30	120,69	122,00	117,04	115,59	114,28	115,17
<b>NUMERO PENSIONI</b>																		
<i>Lavoratori dipendenti privati</i>	106,96	106,97	106,49	106,20	105,12	104,95	104,43	103,71	102,61	101,46	100,11	98,22	96,36	94,92	93,30	91,58	90,26	88,81
<i>Lavoratori dipendenti pubblici</i>	154,32	156,34	158,59	160,71	162,40	165,62	170,35	172,70	175,47	178,60	181,62	183,44	183,43	185,14	186,76	188,53	187,52	190,24
<i>Artigiani</i>	173,19	179,52	186,80	194,25	201,88	209,45	217,05	221,10	225,05	229,15	232,18	233,06	235,22	236,14	238,33	239,05	241,97	244,93
<i>Commercianti</i>	159,94	165,01	170,47	182,20	188,60	194,98	197,73	199,81	204,28	204,28	204,76	205,24	206,49	206,45	207,03	206,51	208,16	210,04
<i>Colliv.diretti, coloni e mezzadri</i>	113,59	112,55	111,43	111,51	108,69	107,53	106,71	104,31	101,86	100,02	97,56	94,68	92,15	89,54	86,70	83,96	81,34	78,95
<i>Liberti professionisti</i>	155,19	159,78	164,10	167,93	174,08	179,17	185,75	190,45	195,01	199,86	208,27	220,04	229,93	242,12	249,85	258,91	269,59	279,24
<i>di cui Medici</i>	168,48	174,22	178,96	183,93	191,52	196,34	203,51	206,62	211,51	216,71	225,50	240,76	248,94	256,99	265,97	275,50	290,39	303,30
<i>Fondo clero</i>	109,50	105,15	103,70	99,69	102,11	104,92	105,73	104,62	104,16	103,60	102,05	100,79	99,13	98,60	96,53	94,05	92,46	90,39
<i>Lavoratori Parasubordinati</i>	256,50	453,01	713,07	1.048,01	1.577,86	2.421,13	3.184,94	3.720,17	4.199,44	4.682,29	5.170,24	5.564,25	6.086,71	6.676,29	7.284,37	7.794,90	8.457,98	9.054,99
<i>Totale Integrativi</i>	154,18	157,35	159,48	160,98	162,86	163,13	162,40	160,91	160,11	158,93	146,31	148,09	166,35	168,07	170,11	171,15	168,50	169,49
<b>CONTRIBUZIONE MEDIA</b>																		
<i>Lavoratori dipendenti privati</i>	228,73	236,27	240,48	256,84	260,43	267,82	283,61	302,24	294,06	302,37	298,60	296,92	302,84	302,92	296,03	316,97	315,43	325,35
<i>Lavoratori dipendenti pubblici</i>	278,53	285,33	295,09	310,77	301,55	331,32	324,33	352,90	354,13	358,53	358,44	359,45	357,68	336,32	331,17	329,22	332,57	341,65
<i>Artigiani</i>	285,66	286,06	293,53	298,38	309,54	331,18	394,32	405,44	405,14	384,59	396,75	428,60	439,21	454,73	463,86	485,78	499,32	491,96
<i>Commercianti</i>	400,32	300,96	308,94	316,60	331,95	343,20	390,27	399,94	399,85	392,89	406,86	426,44	433,85	448,56	455,63	476,40	489,49	481,41
<i>Colliv.diretti, coloni e mezzadri</i>	290,03	404,41	429,03	442,02	457,93	467,96	482,34	491,46	513,52	530,37	198,10	212,82	223,52	238,95	245,71	254,85	263,60	270,39
<i>Liberti professionisti</i>	203,92	217,24	217,37	234,30	243,88	261,09	271,60	279,04	287,59	295,39	313,15	322,70	336,66	327,36	331,94	348,87	357,25	375,72
<i>di cui Medici</i>	214,73	218,43	227,14	263,03	270,75	291,19	308,02	316,64	335,67	349,17	358,13	300,45	359,75	359,75	419,05	478,34	537,64	472,61
<i>Fondo clero</i>	237,74	245,10	253,88	257,86	266,32	269,95	277,85	276,51	287,23	281,07	287,12	296,91	304,53	310,41	309,61	307,29	306,24	302,68
<i>Lavoratori Parasubordinati</i>	152,53	147,15	145,33	187,67	194,37	213,04	287,33	301,58	318,37	397,03	331,05	368,19	390,44	413,12	457,23	493,80	504,11	498,64
<i>Totale Integrativi</i>	164,57	161,02	163,17	190,22	205,91	224,74	226,77	232,31	230,66	218,76	230,51	246,60	244,01	252,67	273,64	290,25	296,34	304,67
<b>PENSIONE MEDIA(1)</b>																		
<i>Lavoratori dipendenti privati</i>	195,58	204,19	212,71	220,90	227,72	234,93	242,96	250,87	262,77	268,04	274,69	279,49	290,60	296,81	303,47	313,67	319,71	328,36
<i>Lavoratori dipendenti pubblici</i>	187,31	198,56	199,55	206,23	211,54	217,49	225,19	230,85	241,81	247,90	254,17	260,17	263,85	279,80	271,92	273,99	281,15	284,52
<i>Artigiani</i>	238,17	254,40	268,86	281,76	294,60	306,72	319,41	331,99	346,95	355,25	368,54	378,47	391,53	398,90	405,93	411,10	418,59	427,72
<i>Commercianti</i>	223,22	238,08	252,61	265,95	279,75	292,47	305,71	318,18	334,19	342,06	356,73	366,52	379,67	387,69	395,39	401,47	409,23	421,43
<i>Colliv.diretti, coloni e mezzadri</i>	168,16	176,55	184,74	190,80	196,87	202,82	209,03	215,00	223,89	227,84	231,85	235,94	249,95	254,90	258,64	261,73	265,04	271,07
<i>Liberti professionisti</i>	239,64	248,66	257,58	270,60	279,49	285,56	292,24	303,09	313,34	303,68	318,64	323,57	334,65	336,06	337,10	338,83	337,22	341,53
<i>di cui Medici</i>	237,33	241,81	244,41	251,45	251,86	247,11	246,56	255,26	259,19	221,05	260,02	262,02	271,23	274,11	279,21	282,10	293,89	287,14
<i>Fondo clero</i>	165,50	171,44	176,57	181,87	186,03	185,87	194,31	197,63	204,65	205,95	209,39	215,29	221,76	223,85	223,97	224,44	225,01	227,14
<i>Lavoratori Parasubordinati</i>	-	100,00	120,49	146,60	175,87	190,77	214,07	255,27	283,15	312,26	336,22	363,97	394,92	414,23	431,24	452,32	478,54	514,00
<i>Totale Integrativi</i>	178,62	182,29	189,42	195,27	194,86	198,61	200,74	202,84	230,95	207,11	194,32	200,30	210,63	217,71	221,79	224,49	227,55	228,99

(1) Importi delle pensioni in pagamento a fine anno

(\*) L'indice a base 100 è calcolato a partire dal 1989 (vedasi serie tabelle dal 1989 al 2000 sul sito).

<b>Tab. 6.a - Rapporto numero pensioni/contribuenti e pensione media/reddito medio (valori percentuali)</b>																		
<b>RAPPORTO TRA NUMERO PENSIONI E CONTRIBUENTI (1)</b>																		
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Lavoratori dipendenti privati</i>	86,08	84,73	83,51	82,96	81,56	80,89	79,06	77,73	77,78	78,02	73,73	72,38	72,12	71,17	66,34	66,87	63,77	62,72
<i>Lavoratori dipendenti pubblici</i>	72,07	73,02	74,82	75,34	73,35	74,43	77,19	78,81	80,70	83,19	86,12	90,62	92,53	88,01	88,05	87,47	87,87	87,40
<i>Artigiani</i>	65,61	67,70	69,91	71,54	73,97	77,59	79,89	81,02	83,01	86,06	87,48	89,36	92,49	94,80	98,37	100,28	103,35	107,36
<i>Commercianti</i>	59,93	61,09	62,59	62,05	62,11	63,71	64,86	65,10	64,47	66,06	63,90	63,41	63,37	63,94	64,50	64,60	65,71	67,65
<i>Coltiv. diretti, coloni e mezzadri</i>	322,83	332,72	342,79	357,14	359,62	367,07	377,98	379,98	378,40	377,14	373,15	364,93	357,12	350,17	342,62	332,90	323,68	310,06
<i>Liberi professionisti</i>	27,39	26,72	26,07	25,59	25,56	25,45	25,63	25,45	25,32	25,16	25,74	26,63	27,13	27,15	27,49	28,28	29,26	30,86
<i>di cui Medici</i>	39,96	40,79	40,92	41,31	42,10	42,48	43,38	43,47	43,99	44,73	45,98	48,90	50,50	51,93	53,08	54,74	57,50	59,66
<i>Fondo clero</i>	73,66	70,69	69,72	67,02	71,57	74,74	74,26	73,30	73,83	72,51	73,15	71,95	71,39	72,97	75,01	73,47	72,44	70,61
<i>Lavoratori Parasubordinati</i>	0,91	1,35	1,93	2,97	4,38	6,71	8,74	10,13	12,04	13,59	14,73	16,16	19,31	21,70	25,07	30,95	33,64	34,46
<i>Totale Integrativi</i>	48,22	49,06	49,59	50,54	51,50	52,23	52,36	52,73	54,21	47,64	44,55	45,90	46,70	46,67	49,24	50,16	49,96	49,86
<b>RAPPORTO TRA PENSIONE MEDIA AL NETTO</b>																		
<b>GIAS E REDDITO MEDIO</b>																		
<i>Lavoratori dipendenti privati</i>	42,88	43,07	43,98	43,35	44,81	44,26	44,20	43,27	48,95	49,20	49,01	51,20	51,78	55,13	57,33	54,50	54,57	55,15
<i>Lavoratori dipendenti pubblici</i>	57,43	58,45	57,49	54,86	58,29	55,47	56,71	53,77	56,25	56,42	56,84	58,36	60,21	66,28	68,79	69,33	67,56	66,73
<i>Artigiani</i>	26,48	27,80	28,65	29,49	30,55	30,28	29,03	30,13	31,39	33,63	33,56	33,68	34,47	34,40	34,42	33,08	31,89	32,52
<i>Commercianti</i>	25,27	25,77	26,16	26,95	27,58	27,50	27,70	28,76	30,05	31,00	31,23	32,98	33,66	33,34	33,57	32,77	32,40	34,04
<i>Coltiv. diretti, coloni e mezzadri</i>	14,70	16,66	16,03	17,29	17,02	20,08	20,21	19,98	18,77	22,83	26,99	31,09	28,54	25,00	25,85	24,13	26,67	24,28
<i>Liberi professionisti</i>	29,38	31,11	32,03	33,52	32,54	33,42	32,62	33,69	35,37	36,63	34,14	34,59	35,50	36,46	36,43	35,69	34,72	33,68
<i>di cui Medici</i>	25,90	28,52	28,01	28,26	24,70	25,79	25,18	25,53	25,72	24,61	22,44	22,80	22,34	22,35	20,82	19,92	18,83	17,28
<i>Fondo clero</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lavoratori Parasubordinati</i>	2,72	5,10	4,55	5,96	6,17	5,99	6,56	7,53	8,31	9,42	9,97	9,29	9,96	10,00	10,48	9,86	9,68	10,95
<i>Totale Integrativi</i>	31,91	33,26	33,54	32,15	31,53	30,65	30,84	30,14	30,81	35,18	38,36	36,08	29,46	31,62	29,78	27,08	29,69	30,31
<b>RAPPORTO TRA PENSIONE MEDIA AL LORDO</b>																		
<b>GIAS E REDDITO MEDIO (2)</b>																		
<i>Lavoratori dipendenti privati</i>	52,61	53,23	54,15	53,21	54,77	54,46	54,31	53,04	59,95	60,37	59,93	61,84	62,84	66,95	70,84	67,01	66,97	67,50
<i>Lavoratori dipendenti pubblici</i>	57,43	58,45	57,49	54,86	58,29	55,47	56,71	53,77	56,25	56,42	56,84	58,36	60,21	66,28	68,79	69,33	67,56	66,73
<i>Artigiani</i>	30,79	32,78	33,45	34,21	35,03	34,61	33,20	34,49	35,75	38,24	38,28	38,64	39,60	40,03	40,70	39,54	38,88	40,01
<i>Commercianti</i>	29,52	30,38	30,56	31,27	31,67	31,50	31,78	33,04	34,32	35,42	35,50	36,85	37,99	37,66	38,29	37,25	37,33	39,16
<i>Coltiv. diretti, coloni e mezzadri</i>	52,69	57,14	56,13	55,41	54,58	54,23	53,69	53,97	52,75	54,94	63,04	61,94	60,44	50,74	51,94	49,07	54,21	49,90
<i>Liberi professionisti</i>	29,40	31,13	32,05	33,54	32,56	33,44	32,63	33,70	35,38	36,66	34,16	34,61	35,50	36,46	36,43	35,70	34,72	33,68
<i>di cui Medici</i>	25,90	28,52	28,01	28,26	24,70	25,79	25,18	25,53	25,72	24,61	22,46	22,84	22,34	22,35	20,82	19,92	18,83	17,28
<i>Fondo clero</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lavoratori Parasubordinati</i>	2,72	5,10	4,55	5,96	6,17	5,99	6,59	7,65	8,59	9,84	10,50	9,86	10,67	10,67	11,48	10,87	11,10	12,53
<i>Totale Integrativi</i>	32,23	33,62	33,91	32,49	31,86	30,97	31,17	30,48	31,17	35,61	38,77	36,46	29,75	31,92	30,10	27,35	29,98	30,56

(1) A titolo esemplificativo per i lavoratori dipendenti privati, per il 2018 sono in pagamento 62,72 prestazioni per ogni 100 lavoratori attivi. Ciò significa che abbiamo 1,594 lavoratori attivi per ogni pensionato; per gli agricoli CDCM 1 attivo ogni 3 pensionati.

(2) A titolo esemplificativo per i lavoratori dipendenti privati, per il 2018 la pensione media è uguale al 67,50% del reddito medio di un lavoratore attivo.

**Tabella B.29.a - Prestazioni e contributi del sistema pensionistico obbligatorio  
(valori assoluti)**

Anno	uscite			entrate			
	numero di pensioni	pensione media	spesa al netto trasferimenti (1)	numero di contribuenti	contributo medio	redditi e proventi patrimoniali	contributi e trasferimenti (2)
	<i>mgl</i>	<i>mgl €</i>	<i>mln €</i>	<i>mgl</i>	<i>mgl €</i>	<i>mln €</i>	<i>mln €</i>
<b>Dipendenti Privati</b>	<b>9.093,95</b>	<b>14,74</b>	<b>120.123,89</b>	<b>14.260,88</b>	<b>7,73</b>	<b>25,77</b>	<b>123.792,00</b>
<i>Dipendenti privati INPS</i>	<i>8.879,28</i>	<i>14,63</i>	<i>116.894,30</i>	<i>13.951,73</i>	<i>7,68</i>	<i>0,53</i>	<i>120.759,02</i>
Fondo Pensioni Lavoratori Dip.	8.243,93	13,35	99.535,71	13.694,00	7,51	0,53	116.218,30
Fondo Trasporti	102,25	21,60	2.174,48	101,90	10,65	-	1.203,22
Fondo Telefonici	74,70	26,36	1.894,25	45,10	12,49	-	565,13
Fondo Elettrici	98,09	26,59	2.534,65	27,67	16,90	-	474,18
Fondo Volo	7,21	45,24	306,59	11,58	8,81	-	144,59
Fondo Imposte di consumo	7,47	18,04	132,30	0,00	-	-	0,02
Fondo Enti Pubblici Creditizi (4)	-	13,50	-	0,00	-	-	-
Dipendenti delle FFSS	215,52	22,40	4.750,23	43,29	14,23	-	615,74
Istituto Dirigenti di Azienda	129,13	50,83	5.566,09	28,20	54,31	0,00	1.537,83
<i>Altri Fondi Dip. Privati</i>	<i>67,71</i>	<i>21,28</i>	<i>1.395,18</i>	<i>167,98</i>	<i>9,37</i>	<i>25,24</i>	<i>1.595,55</i>
Istituto Giornalisti	9,40	51,69	513,44	15,01	24,04	19,35	360,88
Ente Lavoratori Spettacolo	58,32	16,38	881,74	152,97	7,93	5,89	1.234,61
<i>Fondi ex Aziende Autonome</i>	<i>146,96</i>	<i>18,20</i>	<i>1.834,41</i>	<i>141,17</i>	<i>10,16</i>	<i>-</i>	<i>1.437,43</i>
Dipendenti delle Poste e Tel.	146,96	18,20	1.834,41	141,17	10,16	-	1.437,43
<b>Dipendenti Pubblici</b>	<b>2.875,42</b>	<b>24,17</b>	<b>68.700,35</b>	<b>3.272,20</b>	<b>11,70</b>	<b>3,37</b>	<b>38.283,36</b>
Cassa Dipendenti Enti Locali	1.085,18	19,92	21.367,51	1.197,00	10,09	0,00	12.075,55
Cassa Insegnanti di Asilo	15,77	18,17	282,42	25,20	7,78	-	196,15
Cassa Sanitari	75,10	58,23	4.211,89	117,00	27,42	3,37	3.208,44
Cassa Ufficiali Giudiziari	3,01	19,90	58,62	4,00	11,86	-	47,45
Dipendenti dello Stato	1.696,37	25,44	42.779,91	1.929,00	11,80	0,00	22.755,77
<b>Autonomi e Professionisti</b>	<b>4.950,68</b>	<b>10,73</b>	<b>29.841,48</b>	<b>5.512,94</b>	<b>5,18</b>	<b>1.349,86</b>	<b>28.909,25</b>
<i>Autonomi INPS</i>	<i>4.569,21</i>	<i>10,66</i>	<i>25.366,06</i>	<i>4.209,09</i>	<i>4,84</i>	<i>0,28</i>	<i>20.673,15</i>
Fondo Artigiani	1.686,50	11,82	11.708,26	1.631,89	5,14	0,02	8.495,14
Fondo Commercianti	1.400,89	10,94	9.688,63	2.131,90	5,06	0,23	10.905,86
Fondo CDCM (3)	1.441,35	8,04	3.969,17	445,30	2,73	0,03	1.272,16
<i>Liberi Professionisti</i>	<i>381,47</i>	<i>11,52</i>	<i>4.475,42</i>	<i>1.303,85</i>	<i>6,25</i>	<i>1.349,57</i>	<i>8.236,10</i>
Casse priv. 509 (escluso ENPAM)	156,61	18,24	2.911,59	747,26	6,74	902,74	5.126,44
ENPAM	209,11	7,21	1.520,81	363,67	7,28	330,44	2.648,44
Casse priv. 103	15,91	2,70	43,02	192,92	2,39	116,39	461,22
<b>Fondo Clero</b>	<b>12,93</b>	<b>8,14</b>	<b>96,50</b>	<b>17,85</b>	<b>1,72</b>	<b>-</b>	<b>30,64</b>
<b>Gestione Parasubordinati</b>	<b>419,43</b>	<b>2,40</b>	<b>865,78</b>	<b>1.247,00</b>	<b>6,03</b>	<b>115,62</b>	<b>7.654,23</b>
<b>Totale Integrativi</b>	<b>159,50</b>	<b>7,40</b>	<b>1.214,54</b>	<b>319,27</b>	<b>3,64</b>	<b>153,65</b>	<b>1.172,19</b>
<b>Sistema Pens. Obblig. di Base</b>	<b>17.511,91</b>	<b>14,86</b>	<b>220.842,54</b>	<b>24.630,15</b>	<b>7,54</b>	<b>1.648,27</b>	<b>199.841,67</b>

(1) a carico dello Stato o altre gestioni (prevalentemente Gias pari a 25.939,16 milioni per FPLD; 47,89 milioni per il Fondo Trasporti; 89,08 milioni per il Fondo Telefonici; 65,95 milioni per il Fondo Elettrici; 21,49 per il Fondo Volo; 4,70 per il Fondo Imposte di Consumo; 73,67 per il Fondo Dipendenti delle FFSS; 138,84 per l'Istituto Dirigenti di Azienda; 81,51 per ENPALS; 833,60 per il Fondo IPOST; 2.564,04 per il Fondo Artigiani; 1.472,44 per il Fondo Commercianti; 4.100,68 per il fondo CDCM; 10,05 per il Fondo Clero; 126,98 per la Gestione Parasubordinati; 11,87 per i Fondi Integrativi INPS). Per i soli Dipendenti Pubblici la spesa di 68.700 milioni è comprensiva della quota dei trasferimenti a carico GIAS- vedasi nota (3) in Tab. 1A.

(2) a carico dello Stato o altre gestioni (sottocontribuzioni, fiscalizzazione oneri sociali ecc.). Per Ex Inpdap a partire dal 2011 non sono conteggiati, nel totale della contribuzione, i trasferimenti a carico dello stato che ammontano rispettivamente a 60 milioni per il 2011, 67 per il 2012, 89 per il 2013, 61 per il 2014, 33 per il 2015, 25 per il 2016 e 34 per il 2017.

(3) nel numero delle pensioni, 1.441.353, sono comprese 262.466 pensioni ante 1/1/1989 in carico alla GIAS, mentre nell'importo di 3.969,16 milioni non sono compresi 1.466 milioni contabilizzati nella GIAS.

(4) il Fondo è confluito in FPLD nel 2013.

**Tabella B.29.b - Prestazioni e contributi del sistema pensionistico obbligatorio**  
(valori in %)

Anno	Rapporto tra prestazioni e contributi (spesa al lordo GIAS)	Rapporto contabile tra prestazioni e contributi (spesa al netto GIAS) (1)	Aliquota di equilibrio contabile (1)	Rapporto tra pensioni e contributi	Rapporto tra pensione media e contributo medio	Rapporto contabile pensione media e reddito medio (1)	Rapporto tra proventi patrimoniali ed entrate contributive (2)
2017							
<b>Dipendenti Privati</b>	<b>133,81</b>	<b>97,04</b>	<b>34,80</b>	<b>63,77</b>	<b>152,17</b>	<b>54,57</b>	<b>0,02</b>
<i>Dipendenti privati INPS</i>	<b>133,70</b>	<b>96,80</b>	<b>34,74</b>	<b>63,64</b>	<b>152,10</b>	<b>54,59</b>	<b>0,00</b>
Fondo Pensioni Lavoratori Dip.	122,06	85,65	30,78	60,20	142,27	51,13	0,00
Fondo Trasporti	204,83	180,72	65,57	100,34	180,10	65,35	-
Fondo Telefonici	351,96	335,19	111,29	165,63	202,38	67,19	-
Fondo Elettrici	556,15	534,53	173,57	354,51	150,78	48,96	-
Fondo Volo	321,60	212,04	133,64	62,26	340,58	214,65	-
Fondo Imposte di consumo	818.733,06	790.644,55	-	-	-	-	-
Fondo Enti Pubblici Creditizi (4)	-	-	-	-	-	-	-
Dipendenti delle FFSS	783,43	771,46	256,07	497,90	154,94	51,43	-
Istituto Dirigenti di Azienda	372,47	361,94	122,06	457,90	79,04	26,66	0,00
<i>Altri Fondi Dip. Privati</i>	<b>93,82</b>	<b>87,44</b>	<b>29,81</b>	<b>40,31</b>	<b>216,92</b>	<b>73,95</b>	<b>1,58</b>
Istituto Giornalisti	142,28	142,28	51,29	62,61	227,25	81,93	5,36
Ente Lavoratori Spettacolo	79,40	71,42	23,96	38,12	187,34	62,86	0,48
<i>Fondi ex Aziende Autonome</i>	<b>186,09</b>	<b>127,62</b>	<b>45,55</b>	<b>104,10</b>	<b>122,59</b>	<b>43,75</b>	<b>-</b>
Dipendenti delle Poste e Tel.	186,09	127,62	45,55	104,10	122,59	43,75	-
<b>Dipendenti Pubblici</b>	<b>179,45</b>	<b>179,29</b>	<b>59,37</b>	<b>87,87</b>	<b>204,03</b>	<b>67,56</b>	<b>0,01</b>
Cassa Dipendenti Enti Locali	176,95	176,74	58,20	90,66	194,96	64,20	0,00
Cassa Insegnanti di Asilo	143,98	143,86	47,21	62,57	229,93	75,46	-
Cassa Sanitari	131,28	130,84	43,61	64,19	203,83	67,94	0,10
Cassa Ufficiali Giudiziari	123,53	123,51	40,45	75,18	164,30	53,81	-
Dipendenti dello Stato	188,00	187,92	62,36	87,94	213,69	70,92	0,00
<b>Autonomi e Professionisti</b>	<b>133,07</b>	<b>103,22</b>	<b>23,01</b>	<b>84,25</b>	<b>122,52</b>	<b>27,31</b>	<b>4,67</b>
<i>Autonomi INPS</i>	<b>164,29</b>	<b>122,70</b>	<b>29,63</b>	<b>101,29</b>	<b>121,14</b>	<b>29,25</b>	<b>0,00</b>
Fondo Artigiani	170,31	137,82	32,96	103,35	133,36	31,89	0,00
Fondo Commercianti	103,37	88,84	21,29	65,71	135,20	32,40	0,00
Fondo CDCM	664,43	312,00	86,31	323,68	96,39	26,67	0,00
<i>Liberi Professionisti</i>	<b>54,94</b>	<b>54,34</b>	<b>10,16</b>	<b>29,26</b>	<b>185,73</b>	<b>34,72</b>	<b>16,39</b>
Casse priv. 509 (escluso ENPAM)	57,81	56,80	10,73	20,96	271,01	51,21	17,61
ENPAM	57,42	57,42	10,83	57,50	99,86	18,83	12,48
Casse priv. 103	9,33	9,33	1,49	8,25	113,13	18,05	25,24
<b>Fondo Clero</b>	<b>347,74</b>	<b>314,95</b>	<b>-</b>	<b>72,44</b>	<b>434,80</b>	<b>-</b>	<b>0,14</b>
<b>Gestione Parasubordinati</b>	<b>13,20</b>	<b>11,31</b>	<b>3,26</b>	<b>33,64</b>	<b>-</b>	<b>9,68</b>	<b>1,51</b>
<b>Totale Integrativi</b>	<b>105,63</b>	<b>103,61</b>	<b>14,83</b>	<b>49,96</b>	<b>207,41</b>	<b>29,69</b>	<b>13,11</b>
<b>Sistema Pens. Obblig. di Base</b>	<b>138,08</b>	<b>110,49</b>	<b>35,31</b>	<b>69,86</b>	<b>158,17</b>	<b>50,55</b>	<b>0,82</b>

(1) ad eccezione dei Dipendenti Pubblici, il rapporto è stato calcolato tenendo conto degli importi di pensione media al netto dell'intervento GIAS. Per una valutazione complessiva degli interventi a carico GIAS confrontare la nota 1 della Tab. B29a.

(2) a carico dello Stato o altre gestioni (sottocontribuzioni, fiscalizzazione oneri sociali ecc.).

(3) Sono ex Fondi Speciali e autonomi (nel caso INPDAl) confluiti in FPLD con contabilità separate. Tuttavia dalla data di confluenza nel FPLD i nuovi iscritti e i relativi contributi sono contabilizzati nel FPLD e non nelle contabilità separate.

**Tabella B.30.a - Prestazioni e contributi del sistema pensionistico obbligatorio  
(valori assoluti)**

Anno	uscite			entrate			
	numero di pensioni	pensione media	spesa al netto trasferimenti (1)	numero di contribuenti	contributo medio	redditi e proventi patrimoniali	contributi e trasferimenti (2)
2018	mgl	mgl €	mln €	mgl	mgl €	mln €	mln €
<b>Dipendenti Privati</b>	<b>8.946,95</b>	<b>15,14</b>	<b>122.172,21</b>	<b>14.265,75</b>	<b>7,97</b>	<b>15,45</b>	<b>126.622,40</b>
<i>Dipendenti privati INPS</i>	<i>8.730,20</i>	<i>15,04</i>	<i>118.884,72</i>	<i>13.957,45</i>	<i>7,93</i>	<i>0,14</i>	<i>123.650,72</i>
Fondo Pensioni Lavoratori Dip.	8.099,37	13,72	101.305,25	13.708,40	7,76	0,14	119.119,59
Fondo Trasporti	100,63	21,88	2.175,04	100,60	10,99	-	1.223,23
Fondo Telefonici	74,19	26,56	1.913,00	44,60	13,51	-	604,29
Fondo Elettrici	97,69	27,09	2.591,60	25,40	17,54	-	449,14
Fondo Volo	7,31	45,54	316,08	11,44	13,45	-	165,12
Fondo Imposte di consumo	7,17	18,20	124,36	0,00	-	-	0,02
Fondo Enti Pubblici Creditizi (4)	-	13,84	-	0,00	-	-	-
Dipendenti delle FFSS	214,27	22,88	4.821,01	40,20	15,19	-	610,63
Istituto Dirigenti di Azienda	129,57	51,64	5.638,38	26,81	54,92	0,00	1.478,69
<b>Altri Fondi Dip. Privati</b>	<b>68,60</b>	<b>21,49</b>	<b>1.429,01</b>	<b>173,37</b>	<b>8,90</b>	<b>15,32</b>	<b>1.563,01</b>
Istituto Giornalisti	9,57	50,77	529,55	14,73	24,64	13,05	362,92
Ente Lavoratori Spettacolo	59,03	16,74	899,46	158,64	7,44	2,27	1.200,20
<b>Fondi ex Aziende Autonome</b>	<b>148,15</b>	<b>18,44</b>	<b>1.858,47</b>	<b>134,93</b>	<b>10,41</b>	<b>-</b>	<b>1.408,68</b>
Dipendenti delle Poste e Tel.	148,15	18,44	1.858,47	134,93	10,41	-	1.408,68
<b>Dipendenti Pubblici</b>	<b>2.917,12</b>	<b>24,46</b>	<b>70.691,45</b>	<b>3.337,50</b>	<b>12,02</b>	<b>2,28</b>	<b>40.113,62</b>
Cassa Dipendenti Enti Locali	1.103,45	20,28	22.120,60	1.210,00	10,36	-	12.540,93
Cassa Insegnanti di Asilo	16,05	18,45	295,00	25,50	7,89	-	201,28
Cassa Sanitari	78,22	58,80	4.482,01	118,00	27,46	2,28	3.239,94
Cassa Ufficiali Giudiziari	3,04	20,08	60,65	4,00	12,07	-	48,29
Dipendenti dello Stato	1.716,36	25,64	43.733,19	1.980,00	12,16	0,00	24.083,18
<b>Autonomi e Professionisti</b>	<b>4.900,10</b>	<b>10,98</b>	<b>30.399,12</b>	<b>5.411,59</b>	<b>5,20</b>	<b>1.290,48</b>	<b>28.639,60</b>
<i>Autonomi INPS</i>	<i>4.504,97</i>	<i>10,92</i>	<i>25.702,27</i>	<i>4.130,98</i>	<i>4,77</i>	<i>0,01</i>	<i>20.137,29</i>
Fondo Artigiani	1.707,16	12,08	11.940,12	1.590,11	5,06	0,00	8.241,31
Fondo Commercianti	1.413,58	11,26	9.936,00	2.089,70	4,98	0,00	10.588,22
Fondo CDCM (3)	1.398,91	8,22	3.826,15	451,17	2,80	0,00	1.307,76
<b>Liberi Professionisti</b>	<b>395,13</b>	<b>11,67</b>	<b>4.696,85</b>	<b>1.280,60</b>	<b>6,57</b>	<b>1.290,47</b>	<b>8.502,31</b>
Casse priv. 509 (escluso ENPAM)	160,93	18,24	3.004,16	745,42	6,78	669,32	5.139,92
ENPAM	218,41	7,52	1.649,21	366,08	7,97	543,46	2.917,68
Casse priv. 103	15,96	2,71	43,28	169,10	2,63	77,68	444,71
<b>Fondo Clero</b>	<b>12,64</b>	<b>8,21</b>	<b>95,43</b>	<b>17,90</b>	<b>1,70</b>	<b>-</b>	<b>30,37</b>
<b>Gestione Parasubordinati</b>	<b>449,04</b>	<b>2,57</b>	<b>1.003,84</b>	<b>1.303,00</b>	<b>5,97</b>	<b>4,92</b>	<b>8.090,44</b>
<b>Totale Integrativi</b>	<b>160,44</b>	<b>7,44</b>	<b>1.231,15</b>	<b>321,76</b>	<b>3,74</b>	<b>115,52</b>	<b>1.213,95</b>
<b>Sistema Pens. Obblig. di Base</b>	<b>17.386,28</b>	<b>15,18</b>	<b>225.593,19</b>	<b>24.657,49</b>	<b>7,74</b>	<b>1.428,66</b>	<b>204.710,39</b>

(1) a carico dello Stato o altre gestioni (prevalentemente Gias pari a 26.073,16 milioni per FPLD; 42,36 milioni per il Fondo Trasporti; 67,29 milioni per il Fondo Telefonici; 51,66 milioni per il Fondo Elettrici; 18,83 per il Fondo Volo; 4,07 per il Fondo Imposte di Consumo; 59,20 per il Fondo Dipendenti delle FFSS; 122,28 per l'Istituto Dirigenti di Azienda; 85,55 per ENPALS; 852,01 per il Fondo IPOST; 2.748,92 per il Fondo Artigiani; 1.494,66 per il Fondo Commercianti; 4.038,70 per il fondo CDCM; 9,97 per il Fondo Clero; 145,18 per la Gestione Parasubordinati; 10,21 per i Fondi Integrativi INPS). Per i soli Dipendenti Pubblici la spesa di 70.691 milioni è comprensiva della quota dei trasferimenti a carico GIAS- vedasi nota (3) in Tab. 1A.

(2) a carico dello Stato o altre gestioni (sottocontribuzioni, fiscalizzazione oneri sociali ecc.). Per Ex Inpdap a partire dal 2011 non sono conteggiati, nel totale della contribuzione, i trasferimenti a carico dello stato che ammontano rispettivamente a 60 milioni per il 2011, 67 per il 2012, 89 per il 2013, 61 per il 2014, 33 per il 2015, 25 per il 2016, 34 per il 2017 e 21 per il 2018.

(3) nel numero delle pensioni, 1.398.907, sono comprese 232.173 pensioni ante 1/1/1989 in carico alla GIAS, mentre nell'importo di 3.826,15 milioni non sono compresi 1.289 milioni contabilizzati nella GIAS.

(4) il Fondo è confluito in FPLD nel 2013.

**Tabella B.30.b - Prestazioni e contributi del sistema pensionistico obbligatorio**  
(valori in %)

Anno	Rapporto tra prestazioni e contributi (spesa al lordo GIAS)	Rapporto contabile tra prestazioni e contributi (spesa al netto GIAS) (1)	Aliquota di equilibrio contabile (1)	Rapporto tra pensioni e contribuenti	Rapporto tra pensione media e contributo medio	Rapporto contabile pensione media e reddito medio (1)	Rapporto tra proventi patrimoniali ed entrate contributive (2)
2018							
<b>Dipendenti Privati</b>	<b>131,55</b>	<b>96,49</b>	<b>34,59</b>	<b>62,72</b>	<b>153,84</b>	<b>55,15</b>	<b>0,01</b>
<i>Dipendenti privati INPS</i>	<b>131,24</b>	<b>96,15</b>	<b>34,60</b>	<b>62,55</b>	<b>153,71</b>	<b>55,32</b>	<b>0,00</b>
Fondo Pensioni Lavoratori Dip.	119,78	85,04	30,64	59,08	143,94	51,86	0,00
Fondo Trasporti	200,57	177,81	65,12	100,03	177,76	65,10	-
Fondo Telefonici	328,57	316,57	108,14	166,35	190,30	65,01	-
Fondo Elettrici	593,43	577,01	191,97	384,59	150,03	49,92	-
Fondo Volo	217,72	191,43	78,43	63,87	299,70	122,79	-
Fondo Imposte di consumo	525.331,29	508.671,40	-	-	-	-	-
Fondo Enti Pubblici Creditizi (4)	-	-	-	-	-	-	-
Dipendenti delle FFSS	799,21	789,52	275,49	533,00	148,13	51,69	-
Istituto Dirigenti di Azienda	391,21	381,31	128,44	483,30	78,90	26,57	0,00
<i>Altri Fondi Dip. Privati</i>	<b>98,17</b>	<b>91,43</b>	<b>25,89</b>	<b>39,57</b>	<b>231,06</b>	<b>65,43</b>	<b>0,98</b>
Istituto Giornalisti	145,91	145,91	52,91	64,95	224,65	81,47	3,60
Ente Lavoratori Spettacolo	83,47	74,94	19,90	37,21	201,39	53,49	0,19
<i>Fondi ex Aziende Autonome</i>	<b>192,93</b>	<b>131,93</b>	<b>45,08</b>	<b>109,80</b>	<b>120,16</b>	<b>41,05</b>	<b>-</b>
Dipendenti delle Poste e Tel.	192,93	131,93	45,08	109,80	120,16	41,05	-
<b>Dipendenti Pubblici</b>	<b>176,23</b>	<b>176,14</b>	<b>58,32</b>	<b>87,40</b>	<b>201,52</b>	<b>66,73</b>	<b>0,01</b>
Cassa Dipendenti Enti Locali	176,39	176,24	58,06	91,19	193,26	63,67	-
Cassa Insegnanti di Asilo	146,56	146,45	48,04	62,93	232,71	76,34	-
Cassa Sanitari	138,34	137,95	46,00	66,29	208,11	69,40	0,07
Cassa Ufficiali Giudiziari	125,59	125,59	40,98	75,93	165,42	53,97	-
Dipendenti dello Stato	181,59	181,58	60,23	86,68	209,48	69,48	0,00
<b>Autonomi e Professionisti</b>	<b>137,50</b>	<b>106,14</b>	<b>23,82</b>	<b>86,53</b>	<b>122,67</b>	<b>27,53</b>	<b>4,51</b>
<i>Autonomi INPS</i>	<b>172,36</b>	<b>127,64</b>	<b>31,18</b>	<b>103,79</b>	<b>122,98</b>	<b>30,04</b>	<b>0,00</b>
Fondo Artigiani	182,58	144,88	34,91	107,36	134,95	32,52	0,00
Fondo Commercianti	109,81	93,84	23,03	67,65	138,72	34,04	0,00
Fondo CDCM	623,07	292,57	75,27	310,06	94,36	24,28	0,00
<i>Liberi Professionisti</i>	<b>55,81</b>	<b>55,24</b>	<b>10,39</b>	<b>30,86</b>	<b>179,04</b>	<b>33,68</b>	<b>15,18</b>
Casse priv. 509 (escluso ENPAM)	59,45	58,45	11,31	21,59	270,74	52,40	13,02
ENPAM	56,52	56,52	10,31	59,66	94,74	17,28	18,63
Casse priv. 103	9,73	9,73	1,64	9,44	103,14	17,35	17,47
<b>Fondo Clero</b>	<b>347,06</b>	<b>314,22</b>	<b>-</b>	<b>70,61</b>	<b>444,98</b>	<b>-</b>	<b>0,15</b>
<b>Gestione Parasubordinati</b>	<b>14,78</b>	<b>12,41</b>	<b>3,77</b>	<b>34,46</b>	<b>-</b>	<b>10,95</b>	<b>0,06</b>
<b>Totale Integrativi</b>	<b>103,19</b>	<b>101,42</b>	<b>15,11</b>	<b>49,86</b>	<b>203,40</b>	<b>30,31</b>	<b>9,52</b>
<b>Sistema Pens. Obblig. di Base</b>	<b>136,92</b>	<b>110,19</b>	<b>35,42</b>	<b>69,63</b>	<b>158,25</b>	<b>50,88</b>	<b>0,70</b>

(1) ad eccezione dei Dipendenti Pubblici, il rapporto è stato calcolato tenendo conto degli importi di pensione media al netto dell'intervento GIAS. Per una valutazione complessiva degli interventi a carico GIAS confrontare la nota 1 della Tab. B30a.

(2) a carico dello Stato o altre gestioni (sottocontribuzioni, fiscalizzazione oneri sociali ecc.).

(3) Sono ex Fondi Speciali e autonomi (nel caso INPDAl) confluiti in FPLD con contabilità separate. Tuttavia dalla data di confluenza nel FPLD i nuovi iscritti e i relativi contributi sono contabilizzati nel FPLD e non nelle contabilità separate.

## **Appendice 1: Sintesi dei principali interventi di revisione e riforma del sistema pensionistico dal 1992 al 2016 e requisiti di accesso al pensionamento a normativa vigente**

**a) Riforma Amato (D.Lgs. 503/1992)** ha introdotto: 1) la perequazione automatica delle pensioni legata esclusivamente all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati; 2) l'elevamento graduale, per il settore privato, dell'età di pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, con innalzamento contestuale da 15 a 20 anni del requisito assicurativo minimo per la pensione nel metodo retributivo; 3) l'innalzamento a 35 anni dell'anzianità contributiva per avere titolo alla pensione di anzianità nel settore pubblico; 4) il blocco delle pensioni di anzianità; 5) l'introduzione dei nuovi requisiti reddituali per l'integrazione al minimo.

**b) D.Lgs. 373/1993** ha gradualmente ampliato l'arco temporale per la determinazione della retribuzione pensionabile (dagli ultimi 5 agli ultimi 10 anni).

**c) L. 537/1993 e L. 724/1999** hanno unificato le aliquote di rendimento per anno di contribuzione e le basi imponibili nei diversi regimi pensionistici, oltre ad avere realizzato un blocco (temporaneo) delle pensioni di anzianità, già anticipato nel 1992.

**d) Riforma Dini (L. 335/1995)** ha introdotto: 1) il nuovo metodo di calcolo contributivo", prevedendo il pensionamento ad età comprese tra 57 e 65 anni sia per gli uomini che per le donne; 2) ha definito le nuove regole per le pensioni di anzianità (40 anni di versamenti a qualsiasi età oppure almeno 57 anni di età e 35 di contributi); 3) ha previsto l'ulteriore posticipo del pensionamento di anzianità, rispetto alla maturazione dei requisiti fissati dalla legge, operato tramite il meccanismo delle decorrenze (c.d. finestre di uscita) aventi cadenza trimestrale; 4) ha inasprito i requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo.

**e) Riforma Prodi (L. 449/1997)** 1) è intervenuta in materia di disparità nelle regole per e pensioni di anzianità tra dipendenti pubblici e dipendenti privati e in tema di omogeneizzazione delle contribuzioni per le diverse categorie professionali; 2) ha introdotto la sospensione temporanea delle indicizzazioni (ai prezzi) per le pensioni al di sopra di tre milioni di lire ed ha previsto un meccanismo di aliquote decrescenti all'indicizzazione delle pensioni. Tali misure di raffreddamento sono state successivamente azzerate con la Legge di Bilancio 2001.

**f) Riforma Berlusconi (L. 243/2004)** ha introdotto: **a)** il meccanismo del "bonus contributivo" prevedendo che chi ha maturato i requisiti per la pensione ma volontariamente resta al lavoro potrà avere netti in busta paga i contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'I (esempio per una retribuzione di 1000 € se ne ottengono in più 400); **b)** l'istituto della totalizzazione atteso da oltre 20 anni e che consente di sommare tutti i periodi contributivi (superiori a 5 anni) per ottenere la pensione con 65 anni di età e 20 di contributi o con 40 anni di contributi evitando il costoso metodo della "ricongiunzione onerosa"; inoltre ha previsto: 1) misure volte ad innalzare l'età pensionabile con riferimento all'accesso anticipato al pensionamento nei regimi retributivo, misto e contributivo, rispetto alle età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne; 2) misure per ridurre da quattro a due le finestre di uscita per il pensionamento anticipato con un conseguente differimento medio

dell'erogazione del trattamento di 9 e 15 mesi dal raggiungimento dei requisiti minimi, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e autonomi; 3) la possibilità per le sole donne che optano per il calcolo contributivo di ottenere, in via sperimentale sino al 2015, la pensione di anzianità con 35 anni di contributi all'età di 57 anni (58 le autonome).

**g) L. 247/2007 (Prodi-Damiano):** **1)** ha in parte modificato la Riforma Berlusconi sopra descritta eliminando il super bonus e rendendo più graduale l'innalzamento dell'età di pensione attraverso "scalini" e "quote vincolate" costituite dalla somma di età anagrafica e anni di contributi; **2)** Su proposta del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, ha reso più efficiente l'impianto del sistema contributivo introdotto dalla Riforma del 1995 applicando a partire dal 2010 i nuovi coefficienti di trasformazione definiti nel 2005 ma prevedendo che il loro aggiornamento avvenga poi, a decorrere dal 2013 con cadenza triennale e non più decennale; **3)** ha previsto che la totalizzazione degli anni contributivi sia possibile per periodi minimi di tre anni in su, anziché 5 come prevedeva il decreto istitutivo della totalizzazione introdotto dal precedente Governo.

**h) L. 133/2008** ha stabilito la piena cumulabilità della pensione di vecchiaia e anticipata con i redditi da lavoro.

**i) L. 122/2010** che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 78/2010 è intervenuta su:

- ***Regime delle decorrenze:*** il regime delle decorrenze viene reso più stringente per i lavoratori che maturano i requisiti minimi per il pensionamento dall'1/1/2011. Il periodo di posticipo diventa di 1 anno per i dipendenti e di 1 anno e mezzo per i lavoratori autonomi e riguarda sia il pensionamento anticipato (incluso il canale dei 40 anni di contribuzione) che il pensionamento di vecchiaia.
- ***Adeguamento dei requisiti di età per il pensionamento:*** i requisiti minimi di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale vengono adeguati nel tempo in funzione delle variazioni della speranza di vita a 65 anni, come rilevate dall'ISTAT nel triennio precedente. L'adeguamento alla speranza di vita è applicato per la prima volta nel 2015 e in tale occasione non può superare i 3 mesi. Il successivo aggiornamento è previsto per il 2019 e, poi, ogni 3 anni così da allineare il meccanismo di revisione dei requisiti di età con quello previsto per la revisione dei coefficienti di trasformazione nel sistema di calcolo contributivo.
- ***Età di vecchiaia delle donne nel settore pubblico:*** nel settore pubblico, l'età di vecchiaia delle donne (60 nel 2009) viene equiparata a quella degli uomini nel 2012 (è 61 nel 2010-2011), invece che nel 2018 come precedentemente previsto dalla L. 102/2009.

**l) L. 111/2011** che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 98/2011 (Riforma Sacconi-Tremonti) è intervenuta su:

- ***Età di vecchiaia delle donne nel settore privato:*** l'età di vecchiaia delle donne nel settore privato è gradualmente equiparata a quella degli uomini (e delle donne del settore pubblico) nel periodo 2020-2032.
- ***Adeguamento dei requisiti di età:*** l'adeguamento dei requisiti di età alle variazioni della speranza di vita (pensioni di vecchiaia, anticipate e assegni sociali) precedentemente previsto

a partire dal 2015 viene anticipato al 2013. Ciò implica un ulteriore incremento del requisito di età per l'accesso al pensionamento di 4 mesi a partire dal 2016 (data della seconda revisione).

- ***Pensionamento anticipato con il canale dei 40 anni di contribuzione***: per i lavoratori che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contributi indipendentemente dall'età, il posticipo del pagamento rispetto alla maturazione del requisito tramite il meccanismo delle decorrenze viene ulteriormente incrementato di 3 mesi a partire dal 2014 (1 mese nel 2012 e 3 mesi nel 2013).
- ***Indicizzazione delle pensioni***: per il biennio 2012-2013, e limitatamente alle pensioni di importo complessivo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, l'indicizzazione dei trattamenti pensionistici al tasso di inflazione non è concessa, con esclusione della fascia di importo di tali trattamenti inferiore a 3 volte il minimo, in relazione alla quale l'indicizzazione è riconosciuta nella misura del 70%.

m) **L. 148/2011** che ha convertito il Decreto Legge 138/2011 è nuovamente intervenuta su:

- ***Età di vecchiaia delle donne nel settore privato***: il percorso di allineamento dell'età di vecchiaia delle donne nel settore privato rispetto a quello degli uomini (e delle donne nel settore pubblico) viene anticipato di 6 anni nel periodo 2014-2026 rispetto al periodo 2020-2032, precedentemente previsto.
- ***Regime delle decorrenze***: il posticipo del pagamento della pensione rispetto alla data di maturazione dei requisiti, previsto dal regime delle decorrenze, si applica anche ai dipendenti pubblici della scuola precedentemente esentanti.

n) **L. 214/2011** che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 201/2011 (**Riforma Monti-Fornero**) ha stabilito quanto segue:

- ***Estensione del calcolo contributivo*** ai lavoratori assoggettati al calcolo retributivo, precedentemente esclusi (coloro che vantavano almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995). L'estensione riguarda i periodi contributivi accreditati a partire dal primo gennaio 2012, secondo il principio del pro-rata.
- ***Regime delle decorrenze***: il regime delle decorrenze viene abolito e, in generale, sostituito con un corrispondente incremento dei requisiti minimi di età e/o di contribuzione per l'accesso al pensionamento.
- ***Pensionamento di vecchiaia delle donne nel settore privato***: il processo di allineamento dell'età di vecchiaia delle donne nel settore privato rispetto a quello degli uomini (e delle donne nel settore pubblico) è stato ulteriormente accelerato. La totale equiparazione sarà raggiunta entro il 2018, anziché entro il 2026, come previsto dalla normativa precedente.
- ***Assegno sociale***: in aggiunta agli adeguamenti periodici alle variazioni della speranza di vita, il requisito minimo di età per l'accesso all'assegno sociale è stato incrementato di 1 anno a partire dal 2018, risultando così pienamente allineato al requisito minimo di età per il pensionamento di vecchiaia.
- ***Pensionamento anticipato con requisito congiunto età/anzianità contributiva***: il canale di pensionamento anticipato con il requisito congiunto età/anzianità contributiva è stato

abolito in tutti i regimi pensionistici (resta vigente sino al 2015 per le sole donne che optano per il criterio di calcolo contributivo). Nel regime contributivo, in via aggiuntiva al canale con sola anzianità contributiva, il pensionamento anticipato è consentito con un'età inferiore fino a 3 anni rispetto a quella di vecchiaia, purché l'interessato sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e possa vantare un ammontare mensile di pensione non inferiore ad un importo soglia fissato in misura l'importo pari a 2,8 volte l'assegno sociale INPS.

- **Pensionamento anticipato con il canale indipendente dall'età:** nel caso del pensionamento anticipato con il canale indipendente dall'età anagrafica, il requisito minimo degli uomini è ulteriormente aumentato di 2 anni ed 1 mese (1 anno e 1 mese per le donne). Sulla quota di pensione calcolata con il metodo retributivo si applica una penalizzazione dell'1% a 61 anni e del 2% a 60 anni, a cui si aggiungono ulteriori 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni. In relazione alla suddetta penalizzazione, sono previste esclusioni per coloro che maturano il requisito entro il 31/12/2017.
- **Adeguamento dei requisiti minimi:** anche il requisito contributivo minimo per l'accesso al pensionamento anticipato con il solo canale anzianità, indipendentemente dall'età, viene periodicamente adeguato in funzione delle variazioni della speranza di vita a partire dal 2013, come già previsto per il pensionamento di vecchiaia.

A partire dal 2021, l'adeguamento di tutti i requisiti del sistema pensionistico è biennale anziché triennale, e tale diversa periodicità è applicata anche alla concomitante procedura di aggiornamento del coefficiente di trasformazione.

- **Aliquote contributive:** le aliquote contributive dei lavoratori autonomi vengono gradualmente incrementate dal 20% (20,3% per i CDCM) del 2011 al 24% del 2018. Inoltre, la L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) aveva già incrementato di 1 punto percentuale l'aliquota dei lavoratori parasubordinati portandola al 27% (18% per i lavoratori parasubordinati già pensionati o iscritti ad altro fondo o gestione).
- **Indicizzazione delle pensioni:** per il biennio 2012-2013, le pensioni di importo complessivo superiore a 3 volte il minimo (circa 1.400 euro mensili) non sono indicizzate al tasso di inflazione.
- **Contributo di solidarietà:** dall'1/1/2012 al 31/12/2017, è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati (con pensione pari o superiore a 5 volte il minimo) degli ex-fondi trasporti, elettrici e telefonici e del fondo volo.

o) **L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)** ha stabilito quanto segue:

- **Indicizzazione delle pensioni:** per il triennio 2014-2016 è stato introdotto un nuovo sistema di indicizzazione così articolato: riconoscimento del tasso d'inflazione al 100% per i trattamenti di importo sino a 3 volte il minimo INPS; 95% per i trattamenti d'importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo; 75% per i trattamenti di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo; 50% per i trattamenti d'importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo e 45% (40% per il solo anno 2014) per i trattamenti d'importo superiore a 6 volte il minimo. Peraltro, il

nuovo meccanismo di rivalutazione non avviene più per scaglioni, ma riguarda l'intero importo e non solo la parte eccedente la soglia garantita, come avveniva prima.

- **Contributo di solidarietà:** per il periodo 2014-2016 ai titolari delle cosiddette "pensioni d'oro" è stato imposto un contributo di solidarietà così articolato: 6% per la parte eccedente l'importo annuo pari a 14 volte il trattamento minimo INPS; 12% per la parte eccedente l'importo annuo pari a 20 volte il trattamento minimo e 18% per la parte eccedente l'importo pari a 30 volte il trattamento minimo.

**p) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) modifica la Monti-Fornero come segue:**

- **Penalizzazione pensioni anticipate:** le riduzioni sulla quota di pensione anticipata calcolata con il metodo retributivo (penalizzazione dell'1% a 61 anni e del 2% a 60 anni, a cui si aggiungono ulteriori 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni) è **soppressa**, con decorrenza 1/1/2015 nei confronti di tutti coloro che maturano il requisito entro il 31/12/2017.
- **Limite alle pensioni d'importo elevato:** in seguito all'estensione del calcolo "contributivo" pro-rata per tutti, a partire dal gennaio 2012, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle **regole di calcolo vigenti prima della Riforma Monti-Fornero**: in sostanza, coloro che continuano a lavorare dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione (vecchiaia o anticipata), non possono ottenere un trattamento d'importo superiore a quello che avrebbero riscosso con le regole precedenti l'ultima riforma. *La norma – indirizzata soprattutto ai grand comis di stato - interessa tutti e non solo gli appartenenti al pubblico impiego.*

**q) D.L. 65/2015 (convertito in L. 109/2015)** emanato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, che ha bocciato il "blocco" dell'indicizzazione per il biennio 2012/2013 delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo **introdotto dalla Monti-Fornero**, ha sostanzialmente riformulato le regole come segue.

**Per gli anni 2012 e 2013:**

- 100% dell'ISTAT fino a tre volte il minimo INPS;
- 40% dell'indice oltre tre e fino a quattro volte il minimo;
- 20% dell'indice oltre quattro e fino a cinque volte il minimo;
- 10% dell'indice oltre cinque e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

**Per gli anni 2014 e 2015:**

- 100% dell'ISTAT fino a tre volte il minimo INPS;
- 20% (del 40% dell'indice ISTAT) oltre tre e fino a quattro volte il minimo;
- 20% (del 20% dell'indice) oltre quattro e fino a cinque volte il minimo;
- 20% (del 10% dell'indice) oltre cinque e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

**Per il 2016:**

- 100% dell'ISTAT fino a tre volte il minimo INPS;
- 50% (del 40% dell'indice ISTAT) oltre tre e fino a quattro volte il minimo;
- 50% (del 20% dell'indice) oltre quattro e fino a cinque volte il minimo;
- 50% (del 10% dell'indice) oltre cinque e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

La somma risultante dall'applicazione della **nuova perequazione** per gli anni 2012 e 2013 e dalla rielaborazione delle rivalutazioni delle pensioni per l'anno 2014 e per i primi sette mesi del 2015 (sino a luglio) è stata pagata dall'INPS con la rata di pensione di agosto 2015.

r) **Con D.M del 22/06/2015** (in G.U. del 6/7/2015) sono stati determinati i coefficienti utili per il calcolo della pensione con il criterio contributivo per il triennio 2016-2018.

s) **La Legge di Stabilità per il 2016 (n. 208/2015)** ha previsto:

- **Penalizzazioni:** è stata prorogata a tutto il 2017 la soppressione delle penalizzazioni introdotte dalla Riforma Fornero per coloro che decidono di andare in pensione prima dei 62 anni di età vantando tuttavia i requisiti di anzianità contributiva per la vecchiaia anticipata (i cosiddetti precoci); inoltre, a partire dall'1/1/2016 viene ripristinato l'intero importo della pensione per coloro che essendo andati in pensione prima dei 62 anni di età, hanno subito la riduzione della "quota retributiva" nel triennio 2012-2014 a causa delle penalizzazioni: riduzione di un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età minima e di 2 punti percentuali per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età;
- **Opzione donna:** la proroga dell'opzione donna, ossia la possibilità di ottenere la pensione anticipata con 35 anni di contributi e a 57 anni e 7 mesi di età (58 e 7 mesi per le lavoratrici autonome), anche nel caso in cui i requisiti siano maturati entro il 31/12/2015 e la decorrenza del trattamento sia successiva a tale data. Restano fermi il regime delle decorrenze (attesa di 12 mesi, 18 per le autonome) e il meno favorevole metodo di calcolo "tutto contributivo";
- **Part Time:** è introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno che maturano entro il 31/12/2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (66 e 7 mesi nel 2016-2017), d'intesa con il datore di lavoro e per un periodo non superiore a 3 anni, di ridurre l'orario di lavoro tra il 40 e il 60%, ricevendo mensilmente in busta paga una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro (23,81% della retribuzione esente da tassazione) relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la **contribuzione Figurativa** a carico della fiscalità generale, consentendo così al lavoratore part-time di ottenere la pensione senza alcuna penalizzazione.

t) **La Legge di Bilancio per il 2017 n. 232/2016** (per evitare ripetizioni inseriamo anche le proroghe previste dalle successive leggi di bilancio per il 2018 e 2019) ha previsto:

**Anticipo pensionistico volontario (APE):** a decorrere dall'1/1/2017, in via sperimentale fino al 31/12/2018, è istituito *l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica* (in sigla APE) detta anche *APE volontaria*. Si tratta di un prestito corrisposto in quote mensili per 12 mensilità, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Trattandosi di un "prestito" e non di una prestazione previdenziale, le somme erogate non concorrono a formare il reddito ai fini dell'IRPEF. L'anticipo pensionistico può essere richiesto da tutti i lavoratori che, al momento della domanda, hanno un'età anagrafica minima di **63 anni** e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia **entro 3 anni e 7 mesi**, purché siano in possesso del **requisito contributivo**

**minimo di 20 anni.** Inoltre, la pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, deve essere pari o superiore (al momento dell'accesso alla prestazione), a 1,4 volte il trattamento minimo (703 euro nel 2017, e 710 euro nel 2018). La durata minima dell'APE è di 6 mesi. Con la Legge di Bilancio per il 2018, n. 205/2017, art.1, comma 162, è stato prorogato al 2019 l'istituto dell'APE Volontaria (per un approfondimento sulle caratteristiche e per il calcolo dell'APE volontaria si veda il sito [www.pensionielavoro.it](http://www.pensionielavoro.it)). *Nota: "Nel dibattito politico di fine 2018 l'orientamento prevalente sul tema dell'APE Volontaria era quello di non prorogare ulteriormente, dopo il 2019, l'istituto per convogliare le risorse verso uno o più provvedimenti strutturali di uscita tutelata dal mondo del lavoro verso il pensionamento".*

**APE sociale** - Ai lavoratori che al compimento del requisito anagrafico dei **63 anni** richiedano l'APE Sociale e che vengono autorizzati dall'INPS, è riconosciuta un'indennità per una durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia. L'indennità, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non è soggetta a rivalutazione e non può superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro. La speciale indennità (che a differenza dell'APE volontaria non deve essere restituita) spetta a condizione che l'interessato:

- a) si trovi in stato di disoccupazione involontaria, che abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi e risulti in possesso di un'anzianità contributiva di **almeno 30 anni**;
- b) assista, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e sia in possesso di un'anzianità contributiva di **almeno 30 anni**; dal gennaio 2018 vengono inclusi tra i potenziali beneficiari anche i soggetti che assistono un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano almeno 70 anni di età o siano a propria volta affetti da patologie invalidanti (o siano deceduti);
- c) presenti una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, almeno pari al **74%** e sia in possesso di un'anzianità contributiva di **almeno 30 anni**;
- d) sia un lavoratore dipendente che, al momento della decorrenza dell'indennità, svolga da almeno 6 mesi in modo continuativo una attività all'interno delle professioni indicate **nella Tabella che segue**, e per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo o, in alternativa così come stabilito dalla Legge di Stabilità 2018, che svolga o abbia svolto per almeno sette anni attività gravosa negli ultimi dieci, e abbia un'anzianità contributiva di almeno **36 anni**.

L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. Dal gennaio 2018, è previsto inoltre per le lavoratrici madri uno sconto di un anno per ogni figlio per un massimo di due anni: una madre con due figli potrà pertanto accedere al beneficio con 28 anni di contributi (34 nel caso svolga una professione rientrante tra i cosiddetti lavori gravosi). Le condizioni iniziali indicate per alcune delle citate categorie da a) a d) sono state rese meno stringenti con le variazioni introdotte dall'art. 53, comma 1, del Decreto Legge 53/2017 convertito nella L. 96/2017 e poi dalla Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017, rese necessarie dopo un primo rodaggio applicativo delle nuove norme sull'APE Sociale.

### Tipologie di attività agevolate APE (lettera d)

- |  |
|--|
| <p>A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici</p> <p>B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni</p> <p>C. Conciatori di pelli e di pellicce</p> <p>D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante</p> <p>E. Conduttori di mezzi pesanti e camion</p> <p>F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni</p> <p>G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza</p> <p>H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido</p> <p>I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;</p> <p>L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;</p> <p>M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.</p> <p><u>A tali categorie, sono inoltre aggiunte dal gennaio 2018:</u></p> <p>N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca;</p> <p>O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative;</p> <p>P. Lavoratori siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature</p> <p>Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne.</p> |
|--|

**RITA** (Rendita integrativa temporanea anticipata): consiste nella possibilità di integrare il reddito in attesa della pensione, riscuotendo in via anticipata le prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita), fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La richiesta della RITA, è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata del montante (in tutto o in parte) accumulato, in forma di rendita temporanea, fino alla maturazione dei requisiti utili per la pensione di vecchiaia. **L'art. 23 della Legge di Bilancio 2018 prevede la stabilizzazione della RITA, rendendola** strutturale e non più sperimentale per il periodo dall'1/1/2017 al 31/12/2018, integrando le relative previsioni nel corpo normativo (Decreto Legge 252/2005) che disciplina la previdenza complementare. Tale rendita, differenziandosi dall'ordinaria prestazione di previdenza complementare (consistente nell'erogazione di una rendita vitalizia), presuppone l'esistenza di una situazione di bisogno, che è stata individuata nella cessazione dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori che maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni successivi e che abbiano maturato al momento della domanda almeno 20 anni di contributi complessivi nei regimi pubblici di appartenenza, ovvero nella inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi per i lavoratori che maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi.

**Cumulo gratuito:** dall'1/1/2013 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Dall'1/1/2017, il cumulo gratuito è consentito anche in riferimento ai periodi assicurativi presenti presso le Casse libero-professionali. La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018, (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti);

- per inabilità;
- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Casse libero-professionali.

Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio pro-rata, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita a 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità), la pensione (vecchiaia/anzianità) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

**Lavoratori precoci**: i cosiddetti lavoratori “precoci” ossia coloro che possono vantare almeno un anno (12 mesi, anche non continuativi) di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del 19° anno di età, dall'1/1/2017 possono ottenere la pensione anticipata con **41 anni di contribuzione** (in luogo dei richiesti 42 anni e 10 mesi, o 41 anni e 10 mesi, per le donne), a condizione che si trovino in almeno uno dei 4 seguenti profili di tutela:

- a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (L. 104/1992) o, da gennaio 2018, anche un parente o affine di 2° grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o sono anch'essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti;
- c) presentano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, almeno pari al 74%;
- d) sono lavoratori dipendenti inquadrati in una delle professioni indicate nella Tabella di cui alla lettera d) dell'APE sociale che svolgono, da almeno 6 anni in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, oppure lavoratori impiegati in mansioni usuranti o notturni. Dal 1/1/2018 in alternativa ai 6 anni in via continuativa, così come stabilito dalla Legge di Stabilità 2018 che ha così reso meno stringente il vincolo precedentemente fissato, sono sufficienti sette anni di attività gravosa negli ultimi dieci.

Il nuovo regime applicabile ai lavoratori precoci (c.d. APE Precoci) è fin dalle origini un regime stabile, contrariamente all'APE Sociale che, almeno inizialmente, è una misura sperimentale (in vigore dall'1/5/2017 al 31/12/2018, anche se la Legge di Bilancio 2018 ha previsto un prolungamento fino al 31/12/2019). Le domande per i lavoratori precoci sono accolte nel limite di 360 milioni per il 2017, 550 per il 2018, 570 per il 2019 e per 590 milioni a decorrere dal 2020.

**Penalizzazioni**: le penalizzazioni introdotte dalla Riforma Fornero per coloro che decidono di andare in pensione prima dei 62 anni di età (riduzione d'importo dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni e 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai primi due) sospese sino al 2017, **con la Legge di Bilancio 2018 sono state definitivamente soppresse.**

**Lavoratori impegnati nelle seguenti mansioni particolarmente usuranti:**

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti: con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

**Lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:**

- lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78, per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1/7/2008 ed il 30/6/2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dall'1/7/ 2009;
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- lavoratori addetti alla c.d. "linea catena", ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'INAIL, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
- conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.

**Lavori gravosi:** Alle 11 categorie di lavoratori che svolgono lavori gravosi previsti dall'APE sociale sono aggiunti i lavoratori **marittimi, i pescatori, gli operai agricoli e quelli siderurgici** (di seconda fusione). La platea stimata dall'esecutivo è pari al 10% di quanti andrebbero in pensione nel 2019, cioè 15-20 mila persone. Per questi lavoratori si è mantenuto il requisito dei 36 anni di contributi e quello di aver svolto lavori gravosi per 6 anni negli ultimi 7.

Le categorie di lavori gravosi previste per accedere all'APE sociale sono:

- operai dell'industria estrattiva;
- dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;

- facchini e addetti allo spostamento merci;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai agricoli;
- marittimi;
- pescatori;
- operai siderurgici di seconda fusione.

NOTA: *la norma sui lavori gravosi, a nostro giudizio, va nella direzione sbagliata di creare ulteriori iniquità tra i lavoratori, valutando, in modo del tutto arbitrario, le categorie soggette a lavori cosiddetti **gravosi**. Ci sono voluti 20 anni per riuscire a unificare un sistema previdenziale che la stampa e i tecnici definivano "la giungla delle pensioni" dove ogni categoria aveva le sue regole e i suoi requisiti di età e anzianità contributiva per andare in pensione. Adesso che il sistema è **unico e universalistico** si rischia di tornare alle differenze (non giustificabili salvo che per i lavori usuranti) tra lavoratori. All'inizio, al di là della definizione di "lavori gravosi", difficile da trovare in letteratura, sono state individuate poche categorie per arrivare a 11 e poi a 15; ma già molte altre categorie sono sul piede di guerra: perché le maestre d'asilo sono nella categoria gravosi (lavorano meno di 8 mesi l'anno e fanno intorno a 30 ore per settimana) e le insegnanti dei licei o istituti professionali no? La vera soluzione è quella di "**premiare il lavoro**" inserendo una serie di flessibilità in uscita che siano universalistiche perché ogni lavoratore/trice ha una sua situazione personale, familiare, di salute, etc. che determina la volontà o necessità di uscire dal mondo del lavoro; con il contributivo consentire una uscita flessibile è il minimo; le coperture si possono agevolmente trovare tra la spesa assistenziale fuori controllo.*

**Ottava Salvaguardia** - Introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017, la n. 232/2016, è stata destinata a una platea di 30.700 soggetti, portando il numero totale di lavoratori interessati dai vari provvedimenti di salvaguardia ad oltre 200.000 soggetti (si veda **Tabella 2.3, Rapporto n. 6**).

Questa ottava salvaguardia segue le sette precedenti con cui si è cercato di gestire il fenomeno dei cosiddetti "esodati", ovvero di coloro che - a seguito dell'innalzamento dei requisiti di età anagrafica (fino a 6 anni) e anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, introdotti dalla Legge Monti-Fornero del 2011 - ha fatto emergere tutta una serie di situazioni speciali che le operazioni di salvaguardia hanno cercato di accompagnare al pensionamento al di fuori delle nuove regole introdotte.

**Quattordicesima mensilità** - A partire dall'anno 2007, a favore dei pensionati con età non inferiore a 64 anni, viene riconosciuta una somma aggiuntiva, determinata in funzione dell'anzianità contributiva maturata. La somma, una sorta di 14<sup>a</sup> mensilità, è corrisposta insieme alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale superiore a 1,5 volte il trattamento minimo INPS (9.787 euro nel 2017 e 9.895 euro nel 2018). La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito l'elevazione del limite di reddito utile da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (da 9.787 a 13.049 euro del 2017) con notevole incremento della platea degli aventi diritto.

**Proroga Opzione donna** - La norma originaria ha riguardato le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre 1957 (1958, le autonome) che avevano raggiunto i **requisiti anagrafici entro il 2015** e che erano rimaste escluse dalla proroga varata con la Legge di Stabilità 2016. La norma è poi stata ulteriormente

prorogata per il 2018 ed infine per il 2019 dall'articolo 16 del decreto legge 4/2019 e consente di accedere alla pensione con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età se dipendenti e 59 se autonome, in alternativa alle altre forme di pensionamento, laddove i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2018. Il perfezionamento del requisito contributivo implica l'esclusione della contribuzione Figurativa accreditata per disoccupazione, malattia e/o prestazioni equivalenti. La circolare INPS n.11/2019 specifica inoltre che alle lavoratrici madri che accedono al pensionamento tramite opzione donna non si applicano le agevolazioni previste dalla Legge Dini (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995). In sostanza, per le pensioni contributive non sono riconosciuti i contributi Figurativi relativi ai periodi di assenza dal lavoro per motivi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età o di assistenza al coniuge e al genitore, oltre a non essere riconosciuto l'anticipo di quattro mesi per ciascun figlio (legge Dini), nel limite massimo di un anno. È prevista una finestra tra la maturazione dei requisiti e l'effettiva ricezione dell'assegno pensionistico di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. L'importo della pensione ottenuta con opzione donna è interamente calcolato con il metodo contributivo, a prescindere da quando sono stati effettivamente versati i contributi (sistema misto o ex retributivo) e nella maggior parte dei casi, ciò si traduce in una riduzione del 30% circa dell'assegno pensionistico.

**Welfare aziendale** - Le principali novità in tema di welfare aziendale riguardano principalmente due ambiti: la tassazione agevolata per i **premi di produttività**, con un aumento della detassazione che coinvolge i lavoratori che guadagnano fino a **80.000 euro** di reddito annuo (erano 50.000 euro nel 2016), con un tetto massimo di deducibilità pari a 3.000 euro (erano 4.000 nel 2017 per i lavoratori coinvolti nell'organizzazione aziendale; tale limite rimane valido ancora oggi solo per i contratti ante 24/4/2017); i premi di produttività versati ai fondi pensione sono esenti da tassazione anche nel caso in cui la contribuzione totale al fondo pensione superi il limite massimo di deducibilità pari a 5.164,57 euro; stessa cosa per i fondi sanitari che hanno un plafond di 3.615,20 euro. È altresì possibile utilizzare i premi di produttività per la non autosufficienza (LTC) e per altre forme di welfare.

**u) Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017** - Poiché molti provvedimenti della legge in esame sono prevalentemente proroghe di norme della precedente Legge di Bilancio, per evitare ripetizioni nelle descrizioni se ne è dato conto nella descrizione degli interventi per il 2017 e se ne farà cenno anche nella descrizione delle novità per il 2019; gli interventi in campo previdenziale, ed in particolare pensionistico, hanno riguardato: a) le due forme dell'APE con proroga al 2019 per ***l'ape volontaria*** e introduzione di criteri meno stringenti per l'accesso e l'ampliamento ad alcune tipologie di lavoratori dipendenti per ***l'ape sociale***, con ricadute anche sui lavoratori precoci; b) è stata prorogata ***opzione donna*** (poi ulteriormente prorogata anche per il 2019) e lo sconto di un anno per ogni figlio, per un massimo di due anni, per le lavoratrici madri interessate ***all'ape sociale***.

Di tutto ciò si è

**Le novità della Legge di Bilancio per il 2019 n. 45 del 2018 ed i correttivi del Decreto Legge n. 4 del 29 gennaio 2019** - Una serie di importanti novità in ambito previdenziale sono state introdotte dapprima dalla Legge n. 45/2018 di Bilancio per il 2019 e successivamente dal decreto legge n. 4, del 28 gennaio 2019 "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni*" convertito in Legge n. 26/2019: tra le misure più significative, l'introduzione di Quota 100; il riscatto agevolato "light" della laurea o di altri periodi non coperti da contribuzione; la proroga di APE sociale ed Opzione donna, oltre alla variazione nel meccanismo di rivalutazione delle pensioni.

**Quota 100** - È una opzione introdotta dal *decreto legge 4/2019* che consente di accedere alla pensione con almeno 62 anni di età e almeno 38 di contributi (quota 100); la misura ha carattere sperimentale e la sua validità è di 3 anni, e riguarda tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2021. (è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando, come precisato dall'INPS, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione effettiva, al netto di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti). La domanda può essere presentata, una volta maturati i requisiti entro il periodo di validità, 31 dicembre 2021, anche dopo lo scadere del triennio (nel 2022 e successivamente), mentre la prestazione decorre 3 mesi dopo la maturazione del diritto per effetto della finestra trimestrale prevista. Per quanto riguarda la misura della pensione, va precisato che l'importo non subisce nel calcolo alcuna penalizzazione, pur essendo verosimilmente meno generoso di quello di un'ipotetica pensione anticipata per effetto sia del minor numero di anni di contribuzione, sia di un coefficiente di trasformazione più basso per i misti.

**Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione** - L'art.20 del DL 4/2019 rubricato "*facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione*" consente, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, di aumentare l'anzianità contributiva degli assicurati al Fpld ed alle forme sostitutive ed esclusive dello stesso, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla gestione separata privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 (i c.d. contributivi puri) non già pensionati. Va detto che per i contributivi puri, non essendo prevista la pensione basata su una anzianità contributiva minima ma (si veda nei paragrafi seguenti) solo in base all'età anagrafica, il riscatto è ininfluente ai fini dell'anticipo della pensione; opera solo sull'importo della stessa. Il richiedente potrà riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti la data di entrata in vigore del DL 4/2019 fra il primo e l'ultimo accredito non già coperti presso forme di previdenza obbligatoria. La misura massima della richiesta è di cinque anni, anche non continuativi. L'età massima del lavoratore che chiede il beneficio è di 50 anni. L'onere è calcolato applicando l'aliquota contributiva ad un reddito annuo forfettario relativo agli artigiani. Nel settore privato l'onere di riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro, anche come premio di produzione, con piena deducibilità fiscale dall'imponibile aziendale e senza concorrere all'imponibile fiscale e contributivo del dipendente. Al comma 6, si prevede che gli assicurati con età fino a 50 anni al momento della richiesta possano riscattare gli anni di università o di dottorato, in tutto o in parte, per i periodi di competenza nel sistema contributivo secondo il metodo a percentuale, ai fini sia del diritto che della misura. Il costo dell'operazione di riscatto della laurea con questa nuova modalità è di molto ridimensionato rispetto al sistema del riscatto di cui al DL 184/97 ed a quello previsto dalla legge 247/2007 per i laureati inoccupati, prendendo a riferimento come imponibile il minimale della gestione Art-Comm moltiplicato per l'aliquota imponibile dell'Ago per i lavoratori dipendenti (per il 2019 il costo è di circa 5.200 euro per anno di riscatto).

**Anticipo pensionistico (APE)** - Come già detto in precedenza l'**APE volontaria** è stata prorogata al 2019 con la Legge di Bilancio per il 2018 (n. 205/2017), mentre l'**APE sociale** è stata riconfermata per l'anno 2019 dal DL n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019 e così pure **Opzione donna**. Per i dettagli si rimanda a quanto descritto per gli anni precedenti, in particolare per il 2017.

**Pensione di cittadinanza** - Il reddito di cittadinanza è stato previsto sia per le persone in età lavorativa, sia per gli over 67 che si trovano sotto la soglia di povertà e che potranno chiedere il sussidio che per loro assume la denominazione di ***Pensione di cittadinanza***, secondo quanto previsto dal D.L. 4/2019, convertito nella Legge 26/2019 e con i medesimi requisiti di accesso previsti per il Reddito di cittadinanza, salvo alcune specifiche relative alla situazione di over 67.

Come per tutte le prestazioni di natura assistenziale, anche questa prestazione non è imponibile ai fini IRPEF ed è impignorabile; l'importo è pari ad un massimo di 780 euro al mese se non si dispone di altri redditi o in misura parziale tale da integrare il citato importo. Il sussidio è incrementabile per ogni ulteriore componente del nucleo familiare ed è riconosciuto anche ai nuclei familiari che abbiano al loro interno disabili gravi o non autosufficienti. In caso di nuclei familiari che già beneficiano del reddito di cittadinanza la pensione (di cittadinanza) decorre dal mese successivo a quello di compimento dei 67 anni del componente più giovane del nucleo. Pertanto, l'importo della pensione di cittadinanza, nei casi accertati e in funzione dei componenti del nucleo familiare, può essere superiore sia all'integrazione al trattamento minimo (**513,01 euro** al mese nel 2019) sia alle pensioni che beneficiano delle maggiorazioni sociali e dell'incremento al vecchio milione al mese, introdotto nel 2001 e che oggi è pari a circa **660 euro** mensili. La pensione di cittadinanza è riconosciuta anche ai pensionati cosiddetti contributivi puri cui secondo la legge 335/95 non spetterebbe; a parte il numero assai esiguo di prestazioni in pagamento (prevalentemente di invalidità o superstiti, su questo punto sono in corso approfondimenti. Spetta anche agli over 67 che non hanno alcun reddito o pensione. A differenza dell'integrazione al minimo, per il diritto alla Pensione di cittadinanza si deve far riferimento all'indicatore Isee che "misura la ricchezza" delle famiglie, ed a numerosi requisiti patrimoniali e reddituali. La Pensione di cittadinanza prevede una duplice erogazione: 1) integrazione del reddito familiare per un massimo di 630 euro/mese per componente e fino a un massimo di 1.323 euro/mese in presenza di più componenti, aumentabile, se nel nucleo familiare c'è un disabile grave o non autosufficiente fino ad un massimo, con almeno 4 componenti, di 1.386 euro/mese; 2) integrazione sino a 150 euro/mese per nuclei che pagano l'affitto di abitazione o in caso di nucleo residente in abitazione di proprietà acquistata o costruita con contratto di mutuo stipulato da un componente della famiglia. L'importo complessivo totale non può superare 1.473 euro/mese pari a 630 euro, maggiorati della scala di equivalenza massima di 2,1 (+0,4 per ogni componente maggiorenne e +0,2 per ogni componente sotto 18 anni), più 150 euro per chi paga affitto o mutuo; l'importo minimo è di 40 euro/mese.

La legge ha anche previsto la riduzione (taglio) delle pensioni oltre i 100 mila € annui; (si veda, approfondimento 2).

**v) Le novità della Legge di Bilancio n. del 2019 per 2020:** al momento di andare in stampa non si registrano particolari norme.

### **Approfondimento 1: Requisiti di accesso al pensionamento a normativa vigente**

In linea con uno schema comune alla maggior parte dei Paesi europei, il sistema pensionistico italiano prevede, in sostanza, due canali di accesso al pensionamento: il pensionamento di vecchiaia con un requisito contributivo **minimo di 20 anni**; il pensionamento anticipato con un'età inferiore a quella di vecchiaia ma con requisiti contributivi più stringenti. Inoltre è in alcuni casi, come per i dipendenti pubblici, necessaria la cessazione del rapporto di lavoro.

### **Pensionamento di vecchiaia**

A) Per tutti i lavoratori la cui pensione è calcolata con il metodo di **calcolo retributivo (retributivo puro fino a 2011 e contributivo dal 2012)** che avevano più di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995) e per quelli inseriti nel **metodo misto** cioè pensione calcolata con il retributivo fino al 31/12/1995 e con il contributivo a decorrere dall'1/1/1996 (avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995), l'età minima per il **pensionamento di vecchiaia**, dopo la Riforma **Monti-Fornero** per il biennio 2019-2020, è pari a **67 anni uguale per tutti, uomini e donne del settore pubblico privato e autonomo** (vedasi in **Tabella 9.1 A2**). A partire dal primo gennaio 2021 (sempre in **Tabella 9.1 A2**) il requisito anagrafico dovrebbe incrementarsi di 2 mesi (67 anni e 2 mesi) per tutti. Sempre nel biennio 2019-2020, il requisito minimo di età per **l'accesso all'assegno sociale** è equiparato al requisito minimo di età per il pensionamento di vecchiaia. **Oltre al requisito di età, l'accesso al pensionamento di vecchiaia richiede un minimo di contribuzione di almeno 20 anni.**

B) Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo l'1/1/1996, la cui pensione è calcolata completamente con il metodo contributivo, oltre ai 20 anni di contribuzione minima, per ottenere la **pensione di vecchiaia** occorre la maturazione di un importo minimo di pensione non inferiore a **1,5 volte l'assegno sociale**, indicizzato con la media mobile quinquennale del PIL nominale. Quest'ultimo vincolo viene meno al **raggiungimento di un'età superiore di 4 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia** (71 anni nel biennio 2019/2020). I suddetti requisiti sono adeguati nel tempo in funzione delle variazioni della speranza di vita.

C) La Riforma Monti-Fornero prevedeva che a partire dal 2021 l'età del pensionamento per la generalità dei lavoratori fosse non inferiore a 67 anni di età, che è però stata raggiunta già dal 2019.

**Pensionamento anticipato** (si veda **Tabella 9.1 A1**) - Per tutti i lavoratori inseriti nel regime retributivo, misto e contributivo, la possibilità di pensionamento con età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia (cosiddetto "pensionamento anticipato") è consentita al raggiungimento di un requisito contributivo minimo pari, nel biennio 2019/2020 a: 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne. Il requisito contributivo è indipendente dall'età ed è adeguato nel tempo alla variazione della speranza di vita. Tuttavia, come si è detto, il DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge 28/1/2019, n.26, ha bloccato dal 2019 al 2026 a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (un anno in meno per le donne), introducendo tuttavia un differimento della decorrenza di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici (la cosiddetta "finestra mobile") che riduce di fatto l'anticipo da 5 a soli 2 mesi.

***Per i lavoratori iscritti per la prima volta*** al sistema pensionistico pubblico ***a partire dal 1996*** (cioè i lavoratori interamente assoggettati al regime contributivo), oltre a quanto sopra, è previsto un ulteriore canale di accesso al pensionamento anticipato con ***un anticipo fino ad un massimo di 3 anni*** rispetto all'età di vecchiaia (67 anni), se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione ed un importo minimo di pensione non inferiore a ***2,8 volte l'assegno sociale*** (per gli importi vedasi **Tabella 10.4**). Tale importo è indicizzato in funzione della media mobile quinquennale del PIL nominale.

Il vincolo di un importo minimo di pensione relativamente elevato sostituisce, di fatto, il requisito contributivo minimo di 35 anni previsto dalla normativa precedente per l'accesso al pensionamento anticipato nel regime contributivo. Il valore soglia è stato determinato al fine di garantire, in media, l'equivalenza nell'età di accesso al pensionamento e preservare il livello di adeguatezza delle prestazioni garantito dalla legislazione previgente.

**Adeguamento dei requisiti minimi alla speranza di vita** - A partire dal 2013<sup>94</sup>, il requisito minimo di età per il pensionamento di vecchiaia (e per il pensionamento anticipato nel regime contributivo), nonché il requisito contributivo minimo, indipendente dall'età, per il pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi, è stato adeguato ogni 3 anni in funzione della variazione della speranza di vita prevista all'età di 65 anni, rilevata dall'ISTAT nel triennio precedente. A partire dal 2019, il suddetto adeguamento è previsto a **cadenza biennale** anziché triennale. L'adeguamento alle variazioni della speranza di vita si applica, in parallelo, anche all'età minima di accesso **all'assegno sociale**. Come espressamente previsto dalla normativa vigente, il procedimento per l'adeguamento dei requisiti minimi alle variazioni della speranza di vita rientra interamente nella sfera di competenza amministrativa assicurando, in tal modo, l'effettività della revisione periodica ed il rispetto delle scadenze previste. Tale procedimento è coerente con quello previsto per l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione (art.1, co. 6 della L. 335/1995, come modificata dalla L. 247/2007) la cui periodicità è stata resa **biennale** a partire dal 2019.

*NOTA: l'adeguamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento rappresenta un ulteriore rafforzamento dei meccanismi endogeni al sistema pensionistico (fra cui la revisione dei coefficienti di trasformazione nel sistema di calcolo contributivo) atti a contrastare gli effetti negativi dell'invecchiamento demografico sugli equilibri finanziari del sistema pensionistico. Inoltre, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento produce un innalzamento del livello medio dei trattamenti pensionistici, contribuendo al miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni, specialmente nell'ambito del sistema di calcolo contributivo. Di seguito si riportano le tabelle con i requisiti minimi di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale, calcolati sulla base dell'evoluzione della speranza di vita sottostante la previsione demografica, ipotesi centrale, recentemente prodotta dall'ISTAT. Ovviamente, gli adeguamenti effettivi saranno quelli stimati a consuntivo dall'ISTAT secondo il procedimento previsto dalla normativa vigente.*

---

<sup>94</sup> L'adeguamento dei requisiti avente decorrenza 2013, in ottemperanza al dettato normativo (art. 12, co. 12-bis, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni con L. 122/2010) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con Decreto Direttoriale del 6/12/2011, pubblicato in GU il 13/12/2011. Tale adeguamento è pari a 3 mesi, come previsto dal comma 12-ter, del Decreto Legge 78/2010 - che il primo adeguamento non possa superare i 3 mesi, anche in presenza di un incremento superiore della speranza di vita nel triennio precedente (come si è effettivamente verificato atteso che tale incremento in riferimento all'età di 65 anni e relativamente alla media della popolazione residente, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è stato valutato dall'ISTAT in 5 mesi).

**Tabella A.1 - Requisiti richiesti per la pensione di anzianità (o anticipata)**

<i>Anno di pensionamento</i>	<i>Età</i>			
<i>Anni</i>	<i>Dipendenti privati</i>	<i>Dipendenti Pubblici</i>	<i>Categorie tutelate *</i>	<i>Lavoratori autonomi</i>
Fino al 1995	35 anni	20/25 anni **	35 anni	35 anni
1996 – 1997	35 + 52 (36)	20/25 anni **	35 + 52 (36)	35 + 56 (40)
1998	35 + 54 (36)	35 + 53 (36)	35 + 53 (36)	35 + 57 (40)
1999	35 + 55 (37)	35 + 53 (37)	35 + 53 (37)	35 + 57 (40)
2000	35 + 55 (37)	35 + 54 (37)	35 + 54 (37)	35 + 57 (40)
2001	35 + 56 (37)	35 + 55 (37)	35 + 54 (37)	35 + 58 (40)
2002	35 + 57 (37)	35 + 55 (37)	35 + 55 (37)	35 + 58 (40)
2003	35 + 57 (37)	35 + 56 (37)	35 + 55 (37)	35 + 58 (40)
2004 – 2005	35 + 57 (38)	35 + 57 (38)	35 + 56 (38)	35 + 58 (40)
2006 – 2007	35 + 57 (39)	35 + 57 (39)		35 + 58 (40)
2008 - 6/2009	35 + 59 (40)	35 + 59 (40)		35 + 60 (40)
7/2009 – 2010	35 + 60 (40)	35 + 60 (40)		35 + 61 (40)
	36 + 59	36 + 59		36 + 60
2011	35 + 61 oppure	35 + 61 oppure		35 + 62 oppure
	36 + 60 (40)	36 + 60 (40)		36 + 61 (40)
	<b>Tutti</b>		<b>Assicurati post 31/12/1995</b>	
2012	42 anni e 1 mese (41 anni 1 mese le donne)		63 anni ***	
2013	42 anni e 5 mese (41 anni 5 mesi le donne)		63 anni e 3 mesi	
2014-2015	42 anni e 6 mesi (41 anni 6 mesi le donne)		63 anni e 3 mesi	
<b>2016-2018 (1)</b>	<b>42 anni e 10 mesi (41 anni 10 mesi le donne)</b>		<b>63 anni e 7 mesi</b>	
<b>2019-2020 (1)</b>	<b>43 anni e 2 mesi (42 anni 2 mesi le donne)</b>		<b>63 anni e 11 mesi</b>	
	<b>43 anni e 3 mesi (42 anni e 3 mesi donne)</b>		<b>64 anni</b>	
2021-2022 ****	43 anni e 5 mesi (42 anni 5 mesi le donne)		64 anni e 2 mesi	
2023-2024 ****	43 anni e 8 mesi (42 anni 8 mesi le donne)		64 anni e 5 mesi	
2025-2026 ****	43 anni e 11 mesi (42 anni 11 mesi le donne)		64 anni e 8 mesi	
2027-2028 ****	44 anni e 2 mesi (43 anni 2 mesi le donne)		64 anni e 11 mesi	
2029-2030 ****	44 anni e 4 mesi (43 anni 4 mesi le donne)		65 anni e 1 mese	
2035 ****	44 anni e 10 mesi (43 anni 10 mesi le donne)		65 anni e 7 mesi	
2040 ****	45 anni e 2 mesi (44 anni 2 mesi le donne)		65 anni e 11 mesi	

N.B. Tra parentesi il requisito alternativo che prescinde dall'età anagrafica.

\* Per categorie tutelate si intendono i dipendenti qualificati come operai (e qualifiche equivalenti) e i cosiddetti "precoci", ossia coloro che hanno versato almeno un anno intero di contributi effettivi, derivanti da attività lavorativa, prima dei 19 anni di età, i quali sino al 2005 hanno beneficiato di requisiti più accessibili.

\*\* I requisiti richiesti erano pari a 20 anni (19 anni sei mesi ed un giorno) per i dipendenti dello Stato e 25 anni (24 anni sei mesi ed un giorno) per i dipendenti degli enti locali e Asl. In entrambi i casi era prevista una riduzione di 5 anni a favore delle donne coniugate e/o con prole a carico.

\*\*\* In presenza di un minimo di contribuzione effettiva di almeno 20 anni (non sono considerati utili i contributi figurativi) e a condizione che l'ammontare mensile della pensione sia almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale.

(1) I valori indicati per il 2016-2018 adeguati alla speranza di vita accertata dall'ISTAT e stabilita dal DM 16 dicembre 2014 sono superati dalla nuova previsione ottobre 2017 ISTAT (+ 5 mesi di aspettativa di vita); **Con il Decreto Legge n. 4/2019, è data opzione al lavoratore di ottenere la prestazione con 42 anni e 10 mesi per i maschi e un anno in meno per le femmine; tale opzione vale fino al 2026.**

\*\*\*\* I valori indicati dal 2021 in poi sono quelli della tabella allegata alla riforma Monti-Fornero.

*Nota alle tab. A1 e A2: fino al 31/12/2011 si poteva accedere alla pensione con 61 anni di età con 35 anni di contributi (oppure 60 con 36); in alternativa con almeno 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. Dal 2010 erano state introdotte le cosiddette "finestre" pari a 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi che in partica aumentava di un anno i requisiti (62 con 35 o 61 con 36 e 41 anni di anzianità per i dipendenti; +6 mesi per gli autonomi). Con l'introduzione della Monti-Fornero l'età minima per anzianità e vecchiaia passa a 66 anni (+6 anni) mentre per la vecchiaia anticipata si passa a 42 e 1 mese.*

**Tabella A.2 - Evoluzione dell'età pensionabile**

<i>Anno di pensionamento</i>	<i>Età</i>		
<i>Anni</i>	<i>Dipendenti privati</i>	<i>Dipendenti Pubblici</i>	<i>Autonomi</i>
Fino al 1993	60 uomini e 55 donne	65 uomini e donne	65 uomini e 60 donne
Dal 1/1/1994 al 30/06/1995	61 uomini e 56 donne	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 60 donne
Dal 1/7/1995 al 31/12/1996	62 uomini e 57 donne	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 60 donne
Dal 1/1/1997 al 30/06/1998	63 uomini e 58 donne	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 60 donne
Dal 1/1/1998 al 31/12/1999	64 uomini e 59 donne	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 60 donne
Dal 1/1/2000 al 31/12/2009	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 60 donne
2010 – 2011	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 61 donne*	65 uomini e 60 donne
2012	66 uomini e 62 donne	66 uomini e donne	66 uomini e 63 e 6 mesi donne
2013	66 e 3 mesi uomini e 62 e 3 mesi donne	66 e 3 mesi uomini e donne	66 e 3 mesi uomini e 63 e 9 mesi donne
2014-2015	66 e 3 mesi uomini e 63 e 9 mesi donne	66 e 3 mesi uomini e donne	66 e 3 mesi uomini e 64 e 9 mesi donne
<b>2016-2017</b>	<b>66 e 7 mesi uomini e 65 e 7 mesi donne</b>	<b>66 e 7 mesi uomini e donne</b>	<b>66 e 7 mesi uomini e 66 e 1 mese donne</b>
2018	66 e 7 mesi uomini e donne	66 e 7 mesi uomini e donne	66 e 7 mesi uomini e donne
<b>2019-2020 (1)</b>	<b>66 e 11 mesi M e F 67 anni per M e F</b>	<b>66 e 11 mesi M e F 67 anni per M e F</b>	<b>66 e 11 mesi M e F 67 anni per M e F</b>
2021-2022 ***	67 e 2 mesi uomini e donne	67 e 2 mesi uomini e donne	67 e 2 mesi uomini e donne
2025	67 e 8 mesi uomini e donne	67 e 8 mesi uomini e donne	67 e 8 mesi uomini e donne
2030	68 e 1 mese uomini e donne	68 e 1 mese uomini e donne	68 e 1 mese uomini e donne
2035	68 e 7 mesi uomini e donne	68 e 7 mesi uomini e donne	68 e 7 mesi uomini e donne
2040	68 e 11 mesi uomini e donne	68 e 11 mesi uomini e donne	68 e 11 mesi uomini e donne
2045	69 e 3 mesi uomini e donne	69 e 3 mesi uomini e donne	69 e 3 mesi uomini e donne
2050	69 e 9 mesi uomini e donne	69 e 9 mesi uomini e donne	69 e 9 mesi uomini e donne

\* Per le dipendenti pubbliche il requisito anagrafico di 61 anni è stato disposto dalla legge n. 122/2010, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 (causa C-46/07) che ha riconosciuto al regime Inpdap, l'ente di previdenza dei pubblici dipendenti, natura di regime professionale ed ha quindi ritenuto non legittima la diversa età pensionabile richiesta alle donne.

(1) La riforma Monti-Formero prevedeva che a partire dal 2021 l'età del pensionamento fosse non inferiore a 67 anni di età. La nuova previsione ISTAT di ottobre 2017 ha previsto un incremento della aspettativa di vita di 5 mesi portando a 67 l'età minima di pensionamento già dal 2019.

\*\*\*I valori indicati dal 2021 in poi sono adeguati alla speranza di vita sulla base delle stime fornite dall'ISTAT allegate alla riforma Monti-Formero (legge n.214/2011).

## **Approfondimento 2: L'indicizzazione delle pensioni**

Da circa 20 anni è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l'indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una parziale per le quote di pensioni superiori. Sulle indicizzazioni ci sono stati molti interventi, spesso contraddittori e con l'unico scopo di produrre risparmi di cassa che però non hanno mai avuto una finalizzazione di sostegno al sistema delle pensioni; in alcuni periodi le pensioni non hanno ricevuto alcuna perequazione mentre in altri le prestazioni hanno subito differenti indicizzazioni che hanno tuttavia prodotto una riduzione strutturale e non più recuperabile nel valore delle prestazioni; per questo la Suprema Corte e la Cassazione si sono espresse negativamente verso questi provvedimenti.

**2007 e anni precedenti:** indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.382,91 euro lordi mensili); 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.382,92 a 2.304,85 euro lordi mensili); 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.304,86 euro lordi mensili).

**2009-2010:** indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.217,80 euro lordi mensili del 2009 e 2.288,80 euro del 2010); 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.217,81 euro lordi mensili del 2009 e da 2.288,81 euro nel 2010).

**2011:** terminato il triennio previsto di ampliamento della quota di pensione coperta integralmente dall'inflazione, si torna alla situazione del **2007**.

**2012-2013:** il governo Monti, con la manovra «salva Italia» di fine 2011, blocca la perequazione per le pensioni d'importo superiore a 3 volte il minimo per gli anni 2012 e 2013. - Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.405,05 euro lordi mensili nel 2012, e 1.443 nel 2013). Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.

**2012-2016: il Decreto Legge 65/2015 (convertito in L. 109/2015),** emanato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il “blocco” dell'indicizzazione per il biennio 2012/2013 delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo, ha sostanzialmente riformulato le regole come segue.

**Per gli anni 2012 e 2013:**

- 100% dell'ISTAT fino a 3 volte il minimo INPS; 40% oltre 3 e fino a 4 volte il minimo;
- 20% oltre 4 e fino a 5 volte il minimo; 10% oltre 5 e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

**Per gli anni 2014 e 2015:**

- 100% dell'ISTAT fino a tre volte il minimo INPS; 8% oltre tre e fino a quattro volte il minimo;
- 4% oltre quattro e fino a cinque volte il minimo; 2% oltre cinque e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

**Per il 2016:**

- 100% dell'ISTAT fino a tre volte il minimo INPS; 20% oltre tre e fino a 4 volte il minimo;
- 10% oltre 4 e fino a 5 volte il minimo; 5% oltre 5 e fino a 6 volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

Dal 2017 avrebbe dovuto essere ripristinata l'indicizzazione precedentemente in vigore, ossia indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo; 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo; 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo ma la **Legge di Stabilità 2016 L. 208/2015** ha prorogato il regime provvisorio in vigore nel 2015 a tutto il 2018.

**Indicizzazione 2012**

Importo della pensione al dicembre 2011	Aumento
Fino a 1.406 euro	+2,7% (100% ISTAT)
Da 1.406 a 1.924 euro	+1,08% (40% ISTAT)
Da 1.924 a 2.405 euro	+0,54% (20% ISTAT)
Da 2.405 a 2.886 euro	+0,27% (10% ISTAT)
Oltre 2.886 euro	0

**Indicizzazione 2013**

Importo della pensione al dicembre 2012	Aumento
Fino a 1.443 euro	+3% (100% ISTAT)
Da 1.443 a 2.405 euro	+1,2% (40% ISTAT)
Da 2.405 a 2.477 euro	+0,6% (20% ISTAT)
Da 2.477 a 2.973 euro	+0,3% (10% ISTAT)
Oltre 2.973 euro	0

#### Indicizzazione 2014

Importo della pensione al dicembre 2013	Aumento
Fino 1.487 euro	+1,2% (100% ISTAT)
Da 1.487 a 1.982 euro	+0,096 (8% ISTAT)
Da 1.982 a 2.478 euro	+0,048% (4% ISTAT)
Da 2.478 a 2.973 euro	+0,024% (2% ISTAT)
Oltre 2.973 euro	0

#### Indicizzazione 2015

Importo della pensione al dicembre 2014	Aumento provvisorio	Aumento definitivo
Fino a 1.503 euro	+0,30% (100% ISTAT)	+0,20% (100% ISTAT)
Da 1.503 a 2.004 euro	+0,285% (95% ISTAT)	+0,190% (95% ISTAT)
Da 2.004 a 2.505 euro	+0,225% (75% ISTAT)	+0,015% (75% ISTAT)
Da 2.505 a 3.006 euro	+0,0150% (50% ISTAT)	+0,01% (50% ISTAT)
Oltre 3.006 euro	+0,135% (45% ISTAT)	+0,09% (45% ISTAT)

#### **Indicizzazione delle pensioni per il 2017**

L'indice ISTAT dell'inflazione 2016 è risultato negativo e pertanto dall'1/1/2017 non è stata riconosciuta alcuna rivalutazione delle pensioni: quindi nessun aumento dell'assegno INPS. Inoltre, poiché l'indice di inflazione provvisorio per la rivalutazione delle pensioni nel 2015 era stabilito nello 0,3%, ma è stato definitivamente fissato dall'ISTAT nello 0,2%, dall'1/1/2016 le pensioni si sarebbero dovute ridurre di quanto corrisposto in più nel 2015, cioè lo 0,1%. Per evitare una rivalutazione negativa, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che a gennaio fossero posti in pagamento gli importi "corretti" sulla base dell'inflazione definitiva 2014, ma senza alcuna trattenuta riferita al 2015. Il conguaglio si sarebbe dovuto effettuare nel 2017, cosa che non è avvenuta. Il termine del conguaglio (grazie al c.d. Legge Milleproroghe) è slittato al 2018.

#### **Rivalutazione delle pensioni per il 2018**

Sulla base del decreto interministeriale MEF e MLPS del 20 novembre 2017 che recepisce il dato relativo al tasso di inflazione comunicato dall'ISTAT nei primi nove mesi del 2017, le pensioni dopo due anni di indicizzazione pari a zero **dall'1/1/2018 sono rivalutate in misura pari all'1,1%** per recuperare la perdita del potere d'acquisto registrata nel 2017. Il meccanismo d'indicizzazione, penalizzante rispetto a quello ordinario previsto dalla L. 388 del 2000 (100% fino a tre volte il minimo; 90% sulla parte di pensione tra 3 e 5 volte il minimo e 75% sulla restante parte di pensione) è quello introdotto dalla L. 147/2013 dall'1/1/2014 e prorogato dalla L. 208 del 2015 sino al 31/12/2018 che ha ridotto rispetto al passato l'indicizzazione al costo della vita per le pensioni di importo medio-alto.

La rivalutazione continuerà ad essere applicato per **fasce complessive** di importo e **non per scaglioni**, il che significa che la pensione di 3.050 euro verrà rivalutata interamente dello 0,495 e non per scaglioni.

- Pensioni **fino a tre volte il minimo**: rivalutazione al 100% e aumento dell'**1,1%**
- Pensioni **fra tre e quattro volte** il minimo: si rivalutano al 95%, quindi nel 2018 saliranno dell'**1,045%**

- Pensioni **fra quattro e cinque volte** il minimo: adeguamento al 75%, quindi aumento dello **0,825%**
- Pensioni **fra cinque e sei volte** il minimo: indicizzazione al 50%, quindi aumento dello **0,55%**
- Pensioni **sopra sei volte il minimo**: indicizzazione al 45%, quindi aumento dello **0,495%**

*Questi adeguamenti saranno poi conguagliati nel 2019, in base all'inflazione reale, che determinerà la conseguente variazione del calcolo della perequazione delle pensioni.*

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 16 novembre 2018, e pubblicato in GU il 26 novembre 2018, si fissa all'1,1% il tasso di perequazione sulle pensioni sia per il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 che per il 2019; infatti l'indice definitivo previsto per il 2018 non ha subito variazione rispetto a quello provvisorio dell'1,10% e quindi non ci sarà alcun conguaglio nel 2019, mentre la perequazione provvisoria per il 2019 comporterà l'aumento dell'1.10%.

Dal 2019, si sarebbe dovuti tornare alla originaria indicizzazione, meno penalizzante per gli assegni medio alti previsto dalla L. 388/2000, il Governo Conte, con la Legge di Bilancio per il 2019 (L. 45/2018) ha previsto per l'ennesima volta una rivalutazione delle pensioni penalizzante e simile a quella precedente del governo Renzi. Pertanto l'INPS che nel mese di dicembre, come risulta dalla circolare 122/2018, ha predisposto i mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2019, considerando una rivalutazione all'inflazione (che è stata definita in via provvisoria per il 2018 all'1,1%) sulla base della legge 388/2000 ha ricalcolato tutte le pensioni secondo il nuovo schema di indicizzazione che ovviamente produrrà un conguaglio che sarà nullo per le prime due classi di importo, positivo (di poco) per la terza, e negativo per tutte le altre. I pensionati penalizzati dal provvedimento Conte sono **poco più di 3 milioni** su 16 milioni in totale; e i penalizzati sono proprio quelli che i contributi e le imposte, segnatamente l'IRPEF, le hanno pagate a differenza degli oltre 8 milioni di pensionati totalmente o parzialmente assistiti dallo Stato e i 2 milioni che di imposte nella loro vita ne hanno pagate poco. Con la circolare n° 44 del 22 marzo, l'INPS ha comunicato che il nuovo importo messo in pagamento da aprile 2019, e che ha riguardato le prime tre mensilità del 2019. Pertanto, per il triennio 2019-2021, il meccanismo di rivalutazione è così strutturato:

- 100% dell'inflazione per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS\*;
- 97% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo;
- 77% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo;
- 52% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo;
- 47% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 6 e 8 volte il minimo;
- 45% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il minimo;
- 40% dell'inflazione per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo.

*\*Per il 2019, la misura del trattamento minimo è pari a 513,01 euro mensili; per il 2018 era pari a 507,41 euro.*

**Tabella A.3 - La rivalutazione delle pensioni all'inflazione nel tempo dal 1996 al 2019**

Classe importo pensione/ Anno	legge di base	1996 Prodi	1997-1998 Prodi - Dalemà	1999-2001 Amato	2002-2008 Berlusconi (2001/6); Prodi (2006- 2/2008)	2009-2010 Berlusconi (5/2008 - 11/2011)	2011	2012-2013 Monti (11/2011 - 4/2013); Letta (4/2013- 2/2014)	2014 Letta;	2015 Renzi (2/2014 - 12/2016)	2016	2017-2018 Gentiloni	2019 Conte
Riferimento normativo	legge n. 388/2000		L. 449/97 - 448/98	L. 449/97 - 448/98	L. 388/2000 che richiama L. 448/98	L. 247/2007 e D.L. 81/2008	L. 388/2002	D.L. 201/2011	L. 147/2013	L. 147/2013 e L. 208/2015	D.L.n. 65/2015 in L. 109/2015	L. 147/2013 e L. 208/2015	L. 388/2000
Fino a 2 volte il TM (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Da 2 a 3 volte il TM	100%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
da 3 a 4 volte il TM	90%	75%	75%	75%	90%	100%	90%	0% (4) 40%	90%	8%	20%	95%	97%
da 4 a 5 volte il TM	90%	75%	75%	75%	90%	100%	90%	0% (4) 20%	75%	4%	10%	75%	77%
da 5 a 6 volte il TM	75%	75%	75% (2)	30%	75%	75%	75%	0% (4) 10%	50%	2%	5%	50%	52%
da 6 a 8 volte il TM	75%	75%	75% (2)	30%	75%	75%	75%	0%	17,84 fisso	0%	0%	45%	47%
da 8 a 9 volte il TM	75%	75%	75% (2)	0%	75% (3)	75%	75%	0%	17,84 fisso	0%	0%	45%	45%
Oltre 9 volte il TM	75%	75%	75% (2)	0%	75% (3)	75%	75%	0%	17,84 fisso	0%	0%	45%	40%
inflazione in %						2010 1,5%	2,80%	2013 1,2%	0,20%	0,10%	-0,10%	2017 1,2% 2018 1,1%	

(1) Per TM si intende "Trattamento Minimo"; il trattamento al minimo è pari per l'anno 2019 a circa 510 € lordi per 13 mensilità; Le cifre in verde sono provvisorie.  
(2) In base all'articolo 59 della legge 449/97, per motivi di finanza pubblica **per il 1998**, la rivalutazione per le pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata azzerata.  
(3) In base all'art. 1, comma 19, Legge 247/2007 (legge Damiano), **per il solo 2008**, la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il TM, è stata azzerata  
(4) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con il cosiddetto decreto Poletti (L. 65/2015) a queste 3 classi d'importo è stata riconosciuta la rivalutazione del 40% tra 3 e 4 volte il minimo, 20% da 4 fino a 5 volte il TM e 10% tra 5 e 6 volte il TM; che viene maggiorata del 20% per il periodo 2014/2015 e del 50% dal 2016 in poi, oltre all'incremento perequativo del 2014 con legge n. 147, che verranno corrisposte dall'agosto 2015 in poi.

Come accaduto in passato, anche per il triennio 2019-2021 la rivalutazione sarà applicata sull'importo complessivo della pensione e non sui diversi scaglioni, come previsto dalla legge 388/2000 che per una ipotetica pensione di 4.000 euro lordi al mese prevedeva la rivalutazione al 100% dell'inflazione fino a 3 volte il minimo (circa 1.522 euro), il 90% da 3 a 5 volte il minimo (da 1.522 a 2.537 euro) e il 75% sulla quota di pensione oltre 5 volte il minimo (da 2.537 fino a 4.000 euro). Invece l'attuale Legge di Bilancio che prosegue la poco costituzionale impostazione già prevista per il 2018 applica la rivalutazione sull'intero importo: tornando all'esempio, ciò significa che tutti i 4.000 € di pensione saranno rivalutati solo al 47% dell'inflazione, con una perdita molto elevata. Considerando un'inflazione pari all'1,1%, nel 2019 gli aumenti saranno contenuti tra l'1,1% effettivamente applicato agli assegni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo e lo 0,40% per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo (**Tabella A.3**)

I ripetuti interventi di riduzione dell'indicizzazione delle pensioni all'inflazione hanno prodotto un serio danno per i pensionati in termini di **perdita di potere d'acquisto data dal progressivo aumento della** differenza tra le pensioni che si sarebbero ricevute se adeguate al 100% al corso dell'inflazione e quelle effettivamente erogate a seconda delle indicizzazioni effettuate dai vari governi. Quantificando la perdita, e considerando un arco temporale che va dal 2006 ad oggi, si può rilevare come una pensione di **8 volte il trattamento minimo** abbia subito una perdita di potere d'acquisto pari a circa un'intera annualità o, in percentuale, una svalutazione dell'11%. Considerando anche i dieci anni successivi, a valori attuali costanti, a causa della insufficiente indicizzazione, perderebbe un'ulteriore annualità; perdite leggermente minori per pensioni inferiori a 8 volte il minimo e perdite superiori oltre tale livello.

**Pensioni alte (cosiddette d'oro):** contestualmente alla indicizzazione, nel giugno 2019 è entrato in vigore anche il **"taglio" delle cosiddette pensioni d'oro**, cioè quelle superiori ai 100.000 euro lordi

l'anno, come deciso in Legge di Bilancio. Si tratta di un taglio per giunta molto elevato (aggravio fiscale) perché non c'è alcun ricalcolo delle pensioni sulla base dei contributi versati e per 5 anni, fatto che non ha precedenti. La **Tabella A.4** evidenzia la riduzione della pensione calcolata sugli importi massimi di scaglione. In pratica, un pensionato che riceve una pensione annua lorda di 130.000 euro, sui 30.000 eccedenti il massimale dei 100.000 €, si troverà un taglio del 15% ossia 4.500 euro lordi. Con una pensione di 350.000 euro, dovrà contribuire per 67.000 euro, somma delle aliquote applicate sui tre scaglioni che compongono la sua pensione lorda; con una pensione pari a 700.000 € la riduzione sarà pari a 199.500 quindi la nuova pensione, per i prossimi 5 anni ammonterà a 500.500 €<sup>95</sup>.

**Tabella A.4 - I tagli alle pensioni alte**

Numero di pensionati *	Classe di importo annuo lordo della pensione	Valore massimo della quota eccedente per classi di reddito	Aliquote marginali di riduzione	Riduzione della pensione	Ricavo lordo per lo Stato sul valore medio
25.380	100.000 - 130.000	30.000	15%	4.500	57.105.000
8.833	130.001 - 200.000	70.000	25%	22.000	97.163.000
1.324	200.001 - 350.000	150.000	30%	67.000	44.354.000
82	350.001 - 500.000	150.000	35%	119.500	4.899.500
23	>500.000 (es. pensione da 700.000 €/anno L)	200.000	40%	199.500	2.294.250
<b>35.642</b>					<b>205.815.750</b>

*I tagli alle pensioni alte (\*valori stimati su dati casellario centrale dei pensionati; valori in euro).*

*Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali*

La riduzione si applica alle sole pensioni dirette liquidate con il metodo di calcolo retributivo o misto e in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la cosiddetta "clausola di salvaguardia" (il che significa che, per effetto dell'applicazione della riduzione l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100 mila euro lordi su base annua). Sono poi esclusi, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti, le prestazioni di invalidità e le pensioni corrisposte a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche (legge 466/1980 e legge 206/2004). Come si può vedere dalla Tabella, anche in questo caso i pensionati colpiti dai tagli sono molto pochi, ossia 35.642, pari allo 0,22% dei pensionati totali. Inoltre il ricavo lordo per lo Stato, ottenuto in Tabella moltiplicando le stime del numero di pensionati per la media delle classi di importo annuo lordo della pensione, è modesto soprattutto se si considera che si tratta, appunto, di pensioni lorde; al netto il ricavo per le finanze pubbliche si riduce a poco più

<sup>95</sup> Per un approfondimento sui temi sia dell'adeguamento delle pensioni all'inflazione sia sul ricalcolo delle pensioni alte, si rimanda all'indice degli studi reperibili sul sito [www.itinerariprevidenziali.it](http://www.itinerariprevidenziali.it) e agli articoli pubblicati sul blog di approfondimento **ilPunto** ([www.ilpuntopensionielavoro.it](http://www.ilpuntopensionielavoro.it)).

di 120 milioni l'anno che con molta probabilità produrranno costi maggiori per lo Stato a seguito dei numerosi ricorsi<sup>96</sup>.

La **Tabella A.5** indica gli importi mensili del trattamento minimo e delle prestazioni assistenziali per gli anni dal 2014 al 2020.

**Tabella A.5 - Importi delle prestazioni sociali**

<i>Prestazione</i>	2014	2015	2016 - 2017	2018	2019	2020
Trattamento minimo	500,88	502,39	501,89	507,42	513,01	515,062
Assegno sociale	447,17	448,52	447,62	453	457,99	459,822
Pensione sociale	368,52	369,63	368,89	373,33	377,44	378,95
Ex Milione al mese	637,32	638,83	637,82	643,86	648,05	650,642
Pensione Invalidità civile	278,91	279,75	279,47	282,54	285,66	286,803
Indennità accompagnamento	504,07	508,55	508,83	514,14	519,71	521,789
14° mensilità (annuale)*					660	662,640
Social card (annuale)**					480	481,920
Pensione di cittadinanza ***					756,50	759,526

I dati relativi al 2018 sono rivalutati a un'inflazione pari al 1,1% (DM 20/11/2017); dati 2019 definitivi sulla base dell'inflazione 2018 indicata con Decreto MEF del 19 novembre pubblicato in GU il 26 novembre 2018 e riconfermati con DM MEF del 15 novembre 2019.  
 \*L'importo dipende dal reddito e dagli anni di contribuzione; il valore riportato in tabella rappresenta il livello massimo. \*\*Si intende la carta acquisti ordinaria da 80 euro a cadenza bimestrale. \*\*\* L'importo dipende dal reddito, dal numero dei componenti del nucleo familiare e dal contratto di affitto o di mutuo sulla casa di abitazione; il valore in tabella è una media tra il minimo e il massimo erogabile.  
 L'incremento delle prestazioni a decorrere dall'1/1/2020 è stato calcolando applicando un'inflazione per il 2019 pari a 0,4% in base al DM MEF del 15 novembre 2019.

Con il DM Economia e Finanze del 15 novembre 2019 è stata confermata la perequazione delle pensioni per il 2019 all'1,1% come previsto dal precedente DM del 2018; per il 2020 la perequazione all'inflazione è stata calcolata pari a 0,4% con decorrenza sulle prestazioni dall'1/1/2020.

### **Approfondimento 3: L'evoluzione delle aliquote contributive**

Dal 1960 in poi le aliquote contributive hanno subito una serie continua di incrementi (vedasi Tabella 9.5); per quanto riguarda il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con il decreto interministeriale del 21/2/1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23 della L. 335/1995 (Riforma Dini), ha elevato l'aliquota di finanziamento al **32%** (27,57 +4,43) con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC (0,14%), indennità economiche di maternità (0,57%) e CUAF (3,72%).

Per i datori di lavoro che all'1/1/1996 non sono riusciti a raggiungere l'aumento di 4,43 punti percentuali dell'aliquota FPLD, (per vari motivi), si è provveduto, mediante un incremento dello 0,50% biennale a decorrere dall'1/1/1997 fino all'1/1/2005, sino al raggiungimento del 32%, cui si aggiungeva lo 0,70% destinato prima alla ex GESCAL (finanziamento case popolari). La legge Finanziaria 2007 (art. 27 L. 30/1997) ha definitivamente elevato l'aliquota del FPLD al 33%. Numerosi provvedimenti successivi sono intervenuti sulle aliquote degli artigiani, commercianti e

<sup>96</sup> Il taglio alle pensioni superiori ai 100 mila euro, si può considerare come un incremento tra il 15% e il 40% di imposte su pensioni peraltro già assoggettate a una tassazione superiore al 40%. Tale intervento è contestabile sia nel merito sia nel metodo (in particolare riguardo al conteggio della Gestione Separata ai fini del calcolo dell'ammontare della pensione, nonché alla sua durata quinquennale): effettivamente, sulla costituzionalità di tale misura si esprimerà la Corte Costituzionale, che in passato ha dato più volte ragione ai ricorrenti, considerando quest'intervento come una sostanziale tassa discriminatoria.

collaboratori. Come si può notare dalla **Tabella 9.5** (in 3 sezioni), tutti i Governi succedutisi in **questi 70 anni** hanno optato, per tenere in equilibrio il sistema pensionistico, per l'aumento delle aliquote contributive; se questa opzione è stata corretta fino al 1987 per i dipendenti e fino al 2007 per i lavoratori autonomi, successivamente si è verificata penalizzante per il costo del lavoro che è stato appesantito a scapito della competitività del Paese, crollata quando sono finite con l'euro, le svalutazioni competitive. La Monti-Fornero ha ulteriormente peggiorato la situazione.

**Tabella A.6 - Serie storica delle aliquote contributive I.V.S e dei contributi capitari**

Anni	Serie storica delle aliquote contributive I.V.S. e dei contributi capitari						Serie storica retribuzioni redditi - dati medi annui pro-capite - (euro)		
	F.P.L.D. (a)		Artigiani		Commercianti (b)		F.P.L.D. (d)	Artigiani (e)	Commercianti (e)
	Totale	di cui a carico del lavoratore	Contributo annuo fisso (euro)	Contributo annuo % (c)	Contributo annuo fisso (euro)	Contributo annuo % (c)			
1960	14,41%	4,76%	4,02						
1961	14,41%	4,75%	4,02						
1962	16,42%	5,42%	4,02						
1963	19,10%	6,32%	4,02						
1964	18,80%	6,17%	4,02						
1965	18,58%	5,95%	4,02						
1966	18,86%	5,95%	7,71		7,71				
1967	18,10%	6,30%	7,71		7,71				
1968	19,67%	6,55%	7,71		7,71				
1969	20,56%	6,85%	7,71		7,71				
1970	20,56%	6,85%	7,71		7,71				
1971	18,91%	6,30%	7,71		7,71				
1972	19,01%	6,30%	7,71		7,71				
1973	19,01%	6,30%	7,71		7,71				
1974	19,95%	6,30%	15,77		15,77				
1975	20,77%	6,72%	37,46		37,46				
1976	23,31%	7,15%	45,14		45,14				
1977	23,31%	7,15%	51,48		51,48				
1978	23,31%	7,15%	61,52		61,52				
1979	23,31%	7,15%	149,99		149,99				
1980	23,90%	7,15%	223,49		223,49				
1981	24,01%	7,15%	328,08		328,08				
1982	24,17%	7,15%	310,73	4,00%	308,92	4,20%	6,462	3,588	4,072
1983	24,51%	7,15%	392,48	4,00%	390,67	4,20%	7,535	3,974	4,499
1984	24,51%	7,15%	442,86	4,00%	441,05	4,20%	8,622	4,249	4,796
1985	24,51%	7,15%	487,88	4,00%	486,05	4,20%	9,548	4,792	5,297
1986	24,51%	7,15%	617,16	4,00%	615,35	4,20%	10,166	5,857	6,531
1987	24,51%	7,15%	648,21	4,00%	646,40	4,20%	11,044	6,267	6,785
1988	24,51%	7,15%	672,93	4,00%	671,54	4,20%	11,824	6,718	6,973
1989	25,92%	7,29%	701,75	4,00%	699,94	4,20%	12,630	7,346	7,350
1990	25,92%	7,29%		12,00%		12,00%	13,622	9,241	8,566

**Serie storica delle aliquote contributive I.V.S. e dei contributi capitari**

1991	26,09%	7,46%		12,75%		12,75%	14,947	10,196	10,020
1992	26,49%	7,66%		13,50%		13,50%	16,041	11,961	11,579
1993	26,97%	8,34%		14,29%		14,29%	16,706	12,840	12,482
1994	26,97%	8,34%		15,00%		15,00%	17,330	13,503	14,024
1995	27,16%	8,40%		15,00%		15,00%	18,007	14,290	14,242
1996	32,70%	8,89%		15,00%		15,09%	18,718	15,445	15,315
1997	32,70%	8,89%		15,00%		15,39%	19,185	15,547	15,146
1998	32,70%	8,89%		15,80%		16,19%	19,758	16,237	16,166
1999	32,70%	8,89%		16,00%		16,39%	20,323	17,122	17,551
2000	32,70%	8,89%		16,20%		16,59%	21,147	17,853	17,956
2001	32,70%	8,89%		16,40%		16,79%	21,760	17,509	16,218
2002	32,70%	8,89%		16,60%		16,99%	22,327	17,964	17,979
2003	32,70%	8,89%		16,80%		17,19%	22,910	18,191	18,048
2004	32,70%	8,89%		17,00%		17,39%	23,807	18,405	18,603
2005	32,70%	8,89%		17,20%		17,59%	24,536	18,804	19,251
2006	32,70%	8,89%		17,40%		17,79%	25,401	19,590	19,526
2007	33,00%	9,19%		19,50%		19,59%	26,221	20,766	20,190
2008	33,00%	9,19%		20,00%		20,09%	27,255	20,861	20,248
2009	33,00%	9,19%		20,00%		20,09%	28,040	20,895	20,558
2010	33,00%	9,19%		20,00%		20,09%	29,090	19,593	19,935

(a) Aliquote medie dell'anno calcolate tenendo conto delle mensilità aggiuntive. (b) La gestione commercianti è iniziata nel 1996.

(c) Per l'anno 1990 l'aliquota è quella in vigore dal 1° luglio. Per gli anni 1991, 1992 e 1993 si riportano le aliquote medie dell'anno.

(d) Fonte: Elaborazione su dati dell'Industria in s.s. tratti da "Annuario di Contabilità Nazionale" per il periodo 1960/1969 e "Relazione Generale sulla situazione economica del Paese" per il periodo 1970-1999. A decorrere dall'anno 2000 i dati sono il risultato di elaborazioni dirette su dati Istat-Data/Warehouse relativi al settore Industria s.s.

(e) I valori della serie storica dei redditi sono stimati sulla base dei dati di Rendiconto.

Copyright © Attilio Bonifazi, riproduzione vietata

Decorrenza	Dipendenti	Artigiani	Commercianti (*)	Collaboratori (**)
1/1/2011	33%	20%	20,09%	26,72 (17%)
1/1/2012	33%	21,3%	21,39%	27,72 (18%)
1/1/2013	33%	21,75%	21,84%	28,72 (20%)
1/1/2014	33%	22,20%	22,29%	28,72 (22%)
1/1/2015	33%	22,65%	22,84%	30,72 (23,50%)
1/1/2016	33%	23,10%	23,29%	31,72 (24%)
1/1/2017	33%	23,55%	23,74%	32,72 (24%)
Dal 2018	33%	24%	24,09%	33,72 (24%)

\* L'aliquota degli iscritti alla Gestione Commercianti contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (sino al 2018), destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (art. 5, D.Lgs. 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti che hanno cessato l'attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione INPS per la durata massima di tre anni. \*\* Tra parentesi l'aliquota dovuta dai soggetti iscritti a una gestione previdenziale o titolari di pensione. I titolari di partita Iva beneficiano di un'aliquota ridotta al 25,72%, 27,57% dall'1/10/1995 al 31/12/1995.

**Lavoratori dipendenti:** l'aliquota destinata al Fondo pensioni rimane fissata nel 33% della retribuzione imponibile, di cui 23,81% a carico dell'azienda e 9,19% a carico del lavoratore (10,19% per la fascia di retribuzione mensile eccedente i 3.886,00 euro, pari a un importo annuo di 46.630,00 euro (vedasi circolare INPS n.13/2018 al punto 5 circa la decorrenza dell'aliquota aggiuntiva)

**Artigiani e commercianti:** la Riforma Monti-Fornero ha previsto un aumento progressivo dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,45%, a partire dal 2013, sino a raggiungere il 24% dal 2018. Ciò significa che nel 2018 agli artigiani iscritti alla Gestione prima del gennaio 1996 è applicata una aliquota contributiva del 24,00% sul reddito d'impresa fiscalmente imponibile fino a 46.630,00 euro e il 25,00% sulla quota di reddito compreso tra 46.630,00 e 77.717,00 euro, massimale imponibile per il 2018. Mentre i commercianti iscritti alla Gestione prima del gennaio 1996, la cui aliquota anche per il 2018 è maggiorata di uno 0,09%, destinato al fondo per la razionalizzazione della rete commerciale (per favorire la cosiddetta rottamazione negozi), hanno dovuto applicare il 24,09% sulla fascia di reddito sino a 46.630,00 euro e il 25,09% sulla quota compresa tra 46.630,00 e 77.717,00 euro. Viceversa, per i lavoratori artigiani e commercianti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo, non frazionabile in ragione mensile, è pari per il 2018 a 101.427,00 euro. Di conseguenza gli artigiani totalmente contributivi hanno applicato il 24,00% sul reddito d'impresa sino a 46.630,00 euro ed il 25,00% sulla quota di reddito compreso tra 46.630,00 e 101.427,00 euro (pari a 54.797,00 euro). Ugualmente gli iscritti alla Gestione Commercianti dopo il 31 dicembre 1996 hanno applicato il 24,09% sul reddito d'impresa sino a 46.630,00 euro ed il 25,09% sulla quota di reddito compreso tra 46.630,00 e 101.427,00 euro. Nel 2018 il minimale di reddito imponibile ai fini del calcolo è pari a 15.710,00 euro, per cui il contributo minimo (comprensivo della quota di maternità) dovuta dagli artigiani è di 3.777,84 euro; mentre quella dovuta dai commercianti è di 3.791,98 euro.

**Tabella A.7 - Aliquote contributive e massimali**

Soggetti interessati	Carico contributivo 2017	Carico contributivo 2018	Carico contributivo 2019
Lavoratori dipendenti (1)	9,19% sino a 46.123 euro	9,19% sino a 46.630 euro	9,19% sino a 47.143 euro
	10,19% da 46.123 euro	10,19% da 46.630 euro	10,19% da 47.143 euro
Artigiani (2)	24,17% sino a 46.123 euro	24,62% sino a 46.630 euro	24,62% sino a 47.143 euro
	25,17% da 46.123 a 76.872 euro	25,62% da 46.630 a 77.717 euro	25,62% da 47.143 a 78.572 euro
Commercianti (3)	24,26% sino a 46.123 euro	24,71% sino a 46.630 euro	24,71% sino a 47.143 euro
	24,64% da 46.123 a 76.872 euro	25,71% da 46.630 a 77.717 euro	25,71% da 47.143 a 78.572 euro
Parasubordinati (Collaboratori e figure assimilate) e Associati in partecipazione iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non assicurati obbligatoriamente ad altra Gestione né pensionati (8)	32,72% entro il massimale di 100.324 euro(4)	34,23% entro il massimale di 101.427 euro(5)	34,23% entro il massimale di 102.543 euro(5)
Professionisti (lavoratori autonomi) titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata, non assicurati obbligatoriamente ad altra Gestione né pensionati (8)	25,72% entro il massimale di 100.324 euro(6)	25,72% entro il massimale di 101.427 euro(6)	25,72% entro il massimale di 102.543 euro(6)
Parasubordinati (Collaboratori e figure assimilate) e Professionisti titolari di partita IVA già assicurati obbligatoriamente ad altra Gestione o pensionati (8)	24,00% entro il massimale di 100.324 euro(7)	24,00% entro il massimale di 101.427 euro(7)	24,00% entro il massimale di 102.543 euro(7)

(1) Per i lavoratori dipendenti le aliquote indicate in tabella sono esclusivamente quelle lvs a carico del lavoratore; per le aliquote complessive, anche a carico del datore di lavoro e comprese quelle per le contribuzioni minori, si rimanda al capitolo 5; per i lavoratori dipendenti iscritti dal 1996, cosiddetti "contributivi puri", il versamento è nei limiti del massimale annuo;

(2) Le aliquote relative alla prima fascia di retribuzione sono composte per il 2017 dal 23,55% di aliquota contributiva e di computo della pensione, aumentata dal 2018 al 24,00%, cui si aggiunge lo 0,62% per maternità per effetto di quanto disposto dall'art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii..Per i redditi superiori alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile l'aliquota contributiva e di computo aumenta di un punto percentuale;

(3) Le aliquote relative alla prima fascia di retribuzione sono composte per il 2017 dal 23,55% di aliquota contributiva e di computo della pensione, aumentata dal 2018 al 24,00%, cui si aggiunge lo 0,62% per maternità per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii. e dallo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, prorogato fino al 2018 e poi reso permanente dal 2019 dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Per i redditi superiori alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile l'aliquota contributiva e di computo aumenta di un punto percentuale;

(4) Composta dal 32% di aliquota contributiva e di computo della pensione, dallo 0,50% per la tutela della maternità, assegnati al nucleo familiare e della malattia, dallo 0,22% di aliquota aggiuntiva allo 0,50% precedente ai sensi dell'art.7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006;

(5) Composta dal 33% di aliquota contributiva e di computo della pensione, dallo 0,50% per la tutela della maternità, assegnati al nucleo familiare e della malattia, dallo 0,22% di aliquota aggiuntiva allo 0,50% ai sensi dell'art.7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 e, infine, dallo 0,51% per contribuzione aggiuntiva Dis-Coll. Per i soggetti per i quali non è prevista la contribuzione Dis-Coll l'aliquota complessiva si riduce al 33,72%;

(6) Composta dal 25% di aliquota contributiva e di computo e dallo 0,72% (pari alla somma dello 0,50%+0,22%) di cui alla precedente nota (5);

(7) Aliquota contributiva e di computo della pensione ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell'articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

(8) La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3) con obbligo del versamento per l'azienda committente. Invece per i professionisti l'onere è a carico degli stessi.

**Parasubordinati:** nel 2018 l'aliquota contributiva IVS dovuta dai Collaboratori e Figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata sale al 33,00%. Per i Professionisti autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva per il 2018 è pari al 25,00%. Rimane invece ferma al 24,00% quella dovuta dai Collaboratori e Figure assimilate e dai Liberi professionisti che risultano già assicurati o titolari di pensione diretta. Per l'anno 2018 il massimale di reddito per gli iscritti alla Gestione separata è pari a 101.427,00 euro, mentre il minimale è pari a 15.710,00 euro.

#### **Approfondimento 4: Il calcolo contributivo e l'utilizzo dei coefficienti**

Il D.M del 22 giugno 2015 aveva rideterminato i coefficienti da utilizzare dal 2016 al 2018 per il calcolo della pensione con il metodo contributivo. Rispetto ai valori utilizzati nel triennio 2013-2015, i nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione, che a seconda dell'età di accesso alla pensione, varia da un minimo dell'1,35 a un massimo del 2,50%. Successivamente con il D.M. 15 giugno 2018 sono stati rideterminati i coefficienti da utilizzare non più con cadenza triennale, come era avvenuto fin dal 2010, ma con cadenza biennale, ossia per gli anni 2019 - 2020. Rispetto al triennio 2016-2018, i nuovi coefficienti prevedono una riduzione, che in funzione dell'età di accesso alla pensione, varia da un minimo dell'1,08% a un massimo del 1,90%, e ben del 2,12% per l'età di entrata in pensione a

71 anni (si veda la **Tabella 9.7**). Il D.M. del 2018 è il primo che indica un coefficiente statisticamente calcolato in modo autonomo per un'età di pensionamento superiore a 70 anni, mentre nei precedenti trienni il coefficiente di trasformazione per l'età superiore a 70 anni era quello per l'età massima di 70.

Il metodo di calcolo contributivo è il perno su cui ruota la Riforma Dini del 1995 in cui la pensione è strettamente collegata alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni come avveniva con il sistema retributivo. **Come funziona**<sup>97</sup>: Il metodo contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Il lavoratore provvede, con il concorso dell'azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio (i lavoratori autonomi il 24% del reddito). Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL (il Prodotto interno lordo) e all'inflazione. Si può dire, quindi, che più cresce l'Azienda Italia, maggiori saranno le rendite su cui si potrà contare. Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l'aumentare dell'età.

**Tabella A.8 - Sviluppo dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica**

Età alla decorrenza della pensione	1996- 2009	2010 - 2012	% di riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	2013 - 2015	% di riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	2016 - 2018	% di riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	2019 -2020 primo biennale	% di riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	% di riduzione rispetto ai coefficienti 1996/2009
57	4,720	4,419	-6,38%	4,304	-2,60%	4,246	-1,35%	4,200	1,08%	<b>11,017</b>
58	4,860	4,538	-6,63%	4,416	-2,69%	4,354	-1,41%	4,304	1,15%	<b>11,440</b>
59	5,006	4,664	-6,83%	4,535	-2,77%	4,468	-1,48%	4,414	1,21%	<b>11,826</b>
60	5,163	4,798	-7,07%	4,661	-2,86%	4,589	-1,55%	4,532	1,24%	<b>12,222</b>
61	5,334	4,94	-7,39	4,796	-2,91%	4,719	-1,61%	4,657	1,31%	<b>12,692</b>
62	5,514	5,093	-7,64	4,94	-3,01%	4,856	-1,70%	4,790	1,36%	<b>13,130</b>
63	5,706	5,257	-7,87	5,094	-3,11%	5,002	-1,81%	4,932	1,40%	<b>13,565</b>
64	5,911	5,432	-8,10	5,259	-3,18%	5,159	-1,90%	5,083	1,47%	<b>14,008</b>
65	<b>6,136</b>	5,620	-8,41	5,435	-3,30%	5,326	-2,01%	5,245	1,52%	<b>14,521</b>
66	6,136	5,620		5,624		5,506	-2,01%	5,419	1,58%	<b>11,685</b>
67	6,136	5,620		5,826		5,7	-2,17%	5,604	1,68%	<b>8,670</b>
68	6,136	5,620		<b>6,046</b>		5,91	-2,25%	5,804	1,79%	<b>5,411</b>
69	6,136	5,620		<b>6,283</b>		<b>6,135</b>	-2,36%	<b>6,021</b>	1,86%	<b>1,874</b>
70	6,136	5,620		6,541		6,378	-2,50%	<b>6,257</b>	1,90%	<b>-1,972</b>
71	6,136	5,620		<b>6,541</b>		<b>6,378</b>		6,513	-2,12%	<b>-6,144</b>

I valori dei coefficienti sono espressi in %; esempio: supponendo che un lavoratore abbia maturato (attraverso il versamento dei contributi e la rivalutazione annuale del montante accumulato alla media quinquennale del Pil) un montante contributivo pari a 300.000 € (retribuzione media annua pari a 28.000 €, lavoratore dipendente) e decida di andare in pensione all'età di 64 anni nel 2019, per calcolare la rata di pensione lorda annua spettante basterà semplicemente moltiplicare l'importo del montante finale per il coefficiente in tabella relativo al 2019 e ai 64 anni di età anagrafica; pertanto: 300.000 € x 5,083% = 15.249 € lordi l'anno.

Se lo stesso lavoratore decidesse di andare in pensione a 67 anni, a parità di montante (in realtà se continuasse a lavorare anche in questi 3 anni avrebbe accumulato più montante), l'importo della pensione lorda annua sarebbe: 300.000 € x 5,604% = 16.812 €/anno.

Il metodo contributivo si differenzia da quello retributivo anche su un altro punto fondamentale: l'esistenza di un tetto contributivo-pensionabile. In pratica, un limite oltre il quale non sono dovuti i contributi e la pensione viene calcolata fino al massimale contributivo-prestazionale.

Il massimale viene annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e il valore per l'anno 2018 è pari a **101.427 euro**. Questo significa, ad esempio, che la quota pensionistica

<sup>97</sup> Ulteriori approfondimenti relativi al metodo di calcolo della pensione e alle altre regole del sistema pensionistico italiano (requisiti per l'accesso alla pensione, indicizzazione, etc.) descritte in questa Appendice sono disponibili sul portale d'informazione Pensioni&Lavoro: [www.pensionielavoro.it](http://www.pensionielavoro.it).

di accantonamento annuo nel 2018 non può superare 33.204 euro per i dipendenti e i 24.367 euro per gli artigiani e commercianti, rispettivamente il 33% ed il 24% del tetto.

**I coefficienti:** I coefficienti originari indicati nella L. 335/1995 avrebbero dovuto essere rivisti e aggiornati seguendo l'andamento della cosiddetta speranza di vita (calcolata dall'ISTAT) ogni 10 anni. Per cui, la prima revisione sarebbe dovuta avvenire nel 2006. Ma non se ne fece nulla sino al 2010. Dal 1° gennaio di quell'anno, infatti, per effetto della Riforma Prodi-Damiano (art. 1, comma 14, L. 247/2007) sono scattati i nuovi valori, insieme con la previsione della loro rideterminazione con cadenza triennale sino al 2018 e biennale a partire dal 2019. Le pensioni saranno proporzionate al totale dei contributi versati e all'età di pensionamento. Per avere pensioni più alte occorre restare al lavoro qualche anno in più, rispetto al passato, come previsto dalla normativa vigente proprio perché l'aspettativa di vita aumenta. Un esempio tipo (si veda la Tabella che segue): per ottenere lo stesso coefficiente previsto nella originaria Legge Dini a 65 anni di età, nel triennio 2016-2018 bisognava lavorare 4 anni in più, fino a 69 anni, ma occorre tenere presente che l'aspettativa di vita è aumentata di oltre 5 anni e quindi la pensione si prenderà per 5 anni in più; nel biennio 2019-2021, invece, lo stesso coefficiente si otterrà tra i 69 e i 70 anni, dovendo quindi lavorare circa 4-5 anni in più rispetto a quanto previsto dalla Legge Dini.

## Approfondimento 5: Serie storica delle pensioni cancellate, liquidate e vigenti

Nella **Tabella A.9** è riportata la serie storica delle **pensioni liquidate** ogni anno dal 2003 al 2018 e il flusso delle pensioni liquidate nel terzo trimestre del 2019.

**Tabella A.9 - Serie storica 2003-2018 del numero di pensioni previdenziali IVS liquidate e flussi di pensionamento dei primi tre trimestri 2019 (solo per INPS)**

Anno	Vecchiaia e Prepensionamenti				Anzianità/Anticipate				Invalidità				Superstiti				TOT. GENERALE
	INPS	Ex Inpdap	Ex Enpals	Totale	INPS	Ex Inpdap	Ex Enpals	Totale	INPS	Ex Inpdap	Ex Enpals	Totale	INPS	Ex Inpdap	Ex Enpals	Totale	
2003	236.967	n.d.	n.d.	<b>236.967</b>	256.917	n.d.	n.d.	<b>256.917</b>	54.074	n.d.	n.d.	<b>54.074</b>	221.928	n.d.	n.d.	<b>221.928</b>	<b>769.886</b>
2004	217.419	n.d.	n.d.	<b>217.419</b>	221.056	n.d.	n.d.	<b>221.056</b>	49.300	n.d.	n.d.	<b>49.300</b>	192.968	n.d.	n.d.	<b>192.968</b>	<b>680.743</b>
2005	246.058	n.d.	n.d.	<b>246.058</b>	164.882	n.d.	n.d.	<b>164.882</b>	58.159	n.d.	n.d.	<b>58.159</b>	211.198	n.d.	n.d.	<b>211.198</b>	<b>680.297</b>
2006	253.999	n.d.	n.d.	<b>253.999</b>	213.933	n.d.	n.d.	<b>213.933</b>	54.054	n.d.	n.d.	<b>54.054</b>	194.086	n.d.	n.d.	<b>194.086</b>	<b>716.072</b>
2007	240.115	n.d.	n.d.	<b>240.115</b>	174.351	n.d.	n.d.	<b>174.351</b>	55.086	n.d.	n.d.	<b>55.086</b>	190.191	n.d.	n.d.	<b>190.191</b>	<b>659.743</b>
2008	160.456	18.926	n.d.	<b>179.382</b>	213.274	55.676	n.d.	<b>268.950</b>	56.349	8.060	n.d.	<b>64.409</b>	197.790	33.417	n.d.	<b>231.207</b>	<b>743.948</b>
2009	207.919	25.146	n.d.	<b>233.065</b>	109.385	61.554	n.d.	<b>170.939</b>	53.208	7.360	n.d.	<b>60.568</b>	200.470	32.839	n.d.	<b>233.309</b>	<b>697.881</b>
2010	197.182	23.211	n.d.	<b>220.393</b>	174.729	66.562	n.d.	<b>241.291</b>	53.135	8.883	n.d.	<b>62.018</b>	194.596	34.547	n.d.	<b>229.143</b>	<b>752.845</b>
2011	145.375	20.701	n.d.	<b>166.076</b>	149.129	70.395	n.d.	<b>219.524</b>	49.030	8.230	n.d.	<b>57.260</b>	196.800	34.947	n.d.	<b>231.747</b>	<b>674.607</b>
2012	136.386	20.886	n.d.	<b>157.272</b>	111.688	62.121	n.d.	<b>173.809</b>	49.964	9.109	n.d.	<b>59.073</b>	200.107	37.362	n.d.	<b>237.469</b>	<b>627.623</b>
2013	140.344	11.787	n.d.	<b>152.131</b>	112.440	33.794	n.d.	<b>146.234</b>	54.747	7.858	n.d.	<b>62.605</b>	205.604	33.728	n.d.	<b>239.332</b>	<b>600.302</b>
2014	117.828	13.546	1.037	<b>132.411</b>	83.652	41.256	186	<b>125.094</b>	55.643	7.458	243	<b>63.344</b>	198.153	36.521	748	<b>235.422</b>	<b>556.271</b>
2015	126.670	13.787	1.050	<b>141.507</b>	158.386	63.908	203	<b>222.497</b>	55.883	7.315	192	<b>63.390</b>	206.601	34.768	1.033	<b>242.402</b>	<b>669.796</b>
2016	106.065	8.886	1.059	<b>116.010</b>	127.558	61.505	338	<b>189.401</b>	57.294	7.400	148	<b>64.842</b>	197.514	37.042	728	<b>235.284</b>	<b>605.537</b>
2017	136.364	14.633	1.276	<b>152.273</b>	160.142	64.250	519	<b>224.911</b>	56.414	7.544	186	<b>64.144</b>	206.138	38.037	984	<b>245.159</b>	<b>686.487</b>
2018	139.729	30.877	1.458	<b>172.064</b>	167.718	72.947	609	<b>241.274</b>	56.887	7.233	177	<b>64.297</b>	203.026	38.848	883	<b>242.757</b>	<b>720.392</b>
2019 3° trim. (1)	<b>51.667</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>51.667</b>	<b>148.723</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>148.723</b>	<b>29.574</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>29.574</b>	<b>131.106</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>131.106</b>	<b>361.070</b>

(1) Rilevazione al 2 ottobre 2019 dei flussi di pensionamento IVS nei primi tre trimestri del 2019, relativi solo ad Inps (sono esclusi gli assegni sociali, nonché le gestioni ex Inpdap e ex Enpals) - Dati provvisori.

Fonte: Inps - Monitoraggio flussi di pensionamento 3° trim. 2019 e Osservatorio pensioni Inps liquidate

Nella **Tabella A.10** sono evidenziate le pensioni vigenti all'1/1/2019.

**Tabella A.10 - Pensioni vigenti 1/1/2019**

	INPS	Ex Inpdap	Ex Enpals	Totale
<b>Vecchiaia</b>				
Maschi	1.666.270	184.081	14.576	1.864.927
Femmine	2.959.581	216.462	10.701	3.186.744
<b>Totale</b>	<b>4.625.851</b>	<b>400.543</b>	<b>25.277</b>	<b>5.051.671</b>
<b>Anzianità/anticipate</b>				
Maschi	3.392.095	782.842	11.506	4.186.443
Femmine	1.010.281	880.227	3.271	1.893.779
<b>Totale</b>	<b>4.402.376</b>	<b>1.663.069</b>	<b>14.777</b>	<b>6.080.222</b>
<b>Invalidità</b>				
Maschi	481.425	130.175	1.433	613.033
Femmine	432.994	91.128	838	524.960
<b>Totale</b>	<b>914.419</b>	<b>221.303</b>	<b>2.271</b>	<b>1.137.993</b>
<b>Superstiti</b>				
Maschi	448.795	95.978	1.436	546.209
Femmine	3.239.918	532.885	14.555	3.787.358
<b>Totale</b>	<b>3.688.713</b>	<b>628.863</b>	<b>15.991</b>	<b>4.333.567</b>
<b>Prepensionamenti</b>				
Maschi	174.959	-	-	174.959
Femmine	61.500	-	-	61.500
<b>Totale</b>	<b>236.459</b>	-	-	<b>236.459</b>
<b>Assistenziali</b>				
Maschi	1.578.732	-	-	1.578.732
Femmine	2.381.126	-	-	2.381.126
<b>Totale</b>	<b>3.959.858</b>	-	-	<b>3.959.858</b>
<b>Totale</b>				
<b>Maschi</b>	<b>7.742.276</b>	<b>1.193.076</b>	<b>28.951</b>	<b>8.964.303</b>
<b>Femmine</b>	<b>10.085.400</b>	<b>1.720.702</b>	<b>29.365</b>	<b>11.835.467</b>
<b>Totale</b>	<b>17.827.676</b>	<b>2.913.778</b>	<b>58.316</b>	<b>20.799.770</b>

Fonte INPS: Osservatori statistici delle pensioni 1.1.2019

## **Appendice 2: La definizione di spesa pensionistica in questo Rapporto e le altre definizioni**

Esistono diverse definizioni di *spesa pensionistica* prodotte da una pluralità di istituzioni. Ciascuna di esse risponde a specifiche finalità conoscitive oltre ad essere condizionata, in alcuni casi, dalla disponibilità dei dati oggetto di rilevazione. Di seguito si intende presentare un elenco delle definizioni correntemente in uso chiarendo quali sono gli elementi di differenziazione **dei diversi aggregati di spesa**.

A) **ISTAT Statistica** – Pubblicazione ISTAT – INPS “Le prestazioni pensionistiche”<sup>98</sup>

### **Prestazioni incluse nell’aggregato:**

**Pensioni IVS**: le prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e superstiti corrisposte in conseguenza dell’attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette).

**Pensioni indennitarie**: rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali e pensioni di guerra comprensive degli assegni di Medaglia d’oro. La caratteristica di queste pensioni è di indennizzare la persona per una menomazione, secondo il livello della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata ai suoi superstiti) conseguente ad un fatto accaduto nello svolgimento di una attività lavorativa. Il diritto e l’entità della prestazione non è correlata agli anni di versamento contributivo, bensì è funzione del danno subito e della retribuzione percepita.

**Pensioni assistenziali**: prestazioni costituite da *pensioni di guerra, ai non vedenti civili, ai non udenti civili e agli invalidi civili e dalle pensioni o assegni sociali ai cittadini ultrasessantacinquenni, sprovvisti di reddito o con reddito insufficiente*. La caratteristica principale di queste pensioni è di garantire un reddito minimo a persone incapaci di procurarselo a causa di menomazioni congenite o sopravvenute o semplicemente per età avanzata. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione. Sono incluse, nell’aggregato, anche le indennità di accompagnamento (che peraltro non sono pensioni) corrisposte come sostegno per l’incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana propri dell’età.

**Pensioni di benemerenzza**: assegni vitalizi ad ex combattenti insigniti dell’ordine di Vittorio Veneto e assegni di Medaglia e Croce al valor militare. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione.

**Pensioni erogate da Istituzioni private**: non sono incluse le prestazioni erogate in capitale, poiché trattasi di prestazioni che non rientrano nella definizione di “pensione”<sup>99</sup>.

**Valori rilevati**: Vengono rilevati il numero di pensioni in essere al 31 dicembre di ogni anno e il valore di spesa espresso come somma degli importi di pensione rilevati a dicembre dell’anno moltiplicati per il numero di mensilità per cui avviene l’erogazione della prestazione (c.d. “spesa a fine anno”). L’importo mensile al 31 dicembre include: l’importo base, l’incremento collegato alla variazione dell’indice del costo della vita e alla dinamica delle retribuzioni, la quota parte per i carichi di famiglia ed eventuali altri assegni e arretrati.

---

<sup>98</sup> I dati analizzati provengono dall’archivio amministrativo dell’INPS – Casellario centrale dei pensionati – nel quale sono raccolti i dati sulle prestazioni pensionistiche erogate da tutti gli enti previdenziali italiani, sia pubblici sia privati. Con le ultime elaborazioni effettuate dall’ISTAT viene rappresentata una disaggregazione per tipo di istituzione differente da quella pubblicata relativamente agli anni precedenti, poiché i dati sono stati elaborati secondo una diversa classificazione che risponde maggiormente ai criteri dettati dal SEC95.

<sup>99</sup> Prestazione periodica e continuativa in denaro erogata individualmente da Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici e privati.

**B) Aggregato “Pensioni e rendite” contenuto nella Relazione Generale sulla Situazione economica del Paese e nei conti della Protezione sociale<sup>100</sup>**

**Prestazioni incluse nell’aggregato:**

*La voce “pensioni e rendite”* comprende le pensioni IVS, al netto delle prestazioni in capitale, e le rendite infortunistiche (INAIL, IPSEMA, c.d. tabellari per il personale di leva militare, ecc.). Ingloba, tra le prestazioni IVS, le pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, e le pensioni erogate dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni (in particolare Regione Sicilia) ai propri ex-dipendenti. Non contiene le pensioni di guerra, le pensioni assistenziali (pensioni e assegni sociali e pensioni e assegni ad invalidi civili) e quelle di benemerenzza.

**Valori rilevati:** la spesa è rilevata in termini di somma delle rate effettivamente erogate al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

**C) EUROSTAT – Pension Expenditure**

**Prestazioni incluse nell’aggregato:**

L’aggregato considerato è in buona parte equivalente a quello della definizione ISTAT Statistica, con esclusione delle indennità di accompagnamento corrisposte ai soggetti invalidi civili.

**Funzioni old age e survivors;** (talvolta utilizzato impropriamente come indicatore di spesa pensionistica)

**Prestazioni incluse nell’aggregato:**

L’aggregato, spesso considerato nei confronti a livello internazionale, comprende la somma delle erogazioni che EUROSTAT classifica in termini di funzione *old age* e di funzione *survivors*. La funzione *old age*, oltre alla spesa per pensioni dirette IVS (con esclusione delle pensioni di invalidità con età inferiore all’età pensionabile e di quota dei prepensionamenti classificati nella funzione “Disoccupazione”), include: le erogazioni annuali da parte dei datori di lavoro privato e pubblici in termini di TFR (le quali non sono pensioni ma erogazioni in capitale non necessariamente collegate alla funzione vecchiaia, bensì all’interruzione del rapporto di lavoro<sup>101</sup>), alcune spese per servizi erogati a protezione della funzione vecchiaia, le pensioni integrative corrisposte dai fondi pensione privati. Nella funzione *survivors*, oltre alle pensioni IVS indirette, sono incluse le pensioni di guerra indirette e le rendite infortunistiche indirette.

**Valori rilevati:** la spesa è valutata in termini di somma delle rate (o delle prestazioni) effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

**Funzioni old age, survivors e disability;** (talvolta utilizzato impropriamente come indicatore di spesa pensionistica)

**Prestazioni incluse nell’aggregato:**

L’aggregato, spesso considerato nei confronti a livello internazionale, comprende la somma delle erogazioni che EUROSTAT classifica in termini di funzione *old age*, di funzione *survivors* e di funzione *disability*. La funzione *old age*, oltre alla spesa per pensioni dirette IVS (con esclusione delle pensioni di invalidità con età inferiore all’età pensionabile e di quota dei prepensionamenti classificati nella funzione “Disoccupazione”, come precedentemente indicato), include: le erogazioni annuali da parte dei datori di lavoro privato e pubblici in termini di TFR (le quali non sono pensioni ma erogazioni in capitale non necessariamente collegate alla funzione vecchiaia, bensì all’interruzione del rapporto di lavoro, come in precedenza indicato), alcune spese per servizi erogati a protezione della funzione vecchiaia, le pensioni integrative corrisposte dai fondi pensione

---

<sup>100</sup> Tale aggregato è indicato distintamente sia con riferimento al complesso delle Istituzioni sia con riferimento alle sole Istituzioni pubbliche: in questa sede si esamina la seconda accezione.

<sup>101</sup> Nel settore privato, ad esempio, il tempo di permanenza medio in una stessa azienda può essere stimato in circa 7-8 anni. Complessivamente, considerando anche il settore pubblico, il valore in rapporto al PIL risulta pari a circa 1,3 punti percentuali.

privati<sup>102</sup>. Nella funzione *survivors*, oltre alle pensioni IVS indirette, sono incluse le pensioni di guerra indirette e le rendite infortunistiche indirette. La funzione *disability*, oltre alle pensioni IVS di invalidità e inabilità con età inferiore all'età pensionabile, contiene anche prestazioni quali le rendite infortunistiche, le prestazioni per invalidità civile (ivi inclusa la spesa per indennità di accompagnamento).

**Valori rilevati:** la spesa è valutata in termini di somma delle rate (o delle prestazioni) effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

**D) La definizione del presente Rapporto è identica a quella utilizzata nei Rapporti redatti fino al 2012** (anni analizzati 2009 - 2010) dal Nucleo di Valutazione della Spesa Pensionistica (NVSP<sup>103</sup>)

**Prestazioni incluse nell'aggregato:**

Il *presente rapporto* analizza gli elementi strutturali e finanziari del sistema pensionistico obbligatorio IVS. La definizione di spesa pensionistica include: le pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, ma non include le pensioni erogate dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni (in particolare Regione Sicilia) ai propri ex-dipendenti. Ingloba, inoltre, le prestazioni erogate in capitale da alcuni fondi speciali presso l'INPS, dall'ENPAM e dall'ENASARCO.

**Valori rilevati:** Il dato di spesa indicato corrisponde alla somma delle rate effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. La spesa pensionistica è indicata sia al lordo della quota a carico del bilancio dello Stato (GIAS ed apporto dello Stato alla Gestione dei dipendenti statali presso l'INPDAP) che al netto di tale quota.

**E) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)**

**Prestazioni incluse nell'aggregato:**

Le proiezioni di breve e di medio-lungo periodo del rapporto spesa pensionistica/PIL elaborate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, adottano una definizione di spesa pensionistica che include le pensioni IVS - al netto delle prestazioni in capitale - erogate da Istituzioni pubbliche (comprensiva, quindi, della spesa per pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni - in particolare Regione Sicilia - ai propri ex-dipendenti) e le pensioni sociali (assegni sociali dal '95). L'aggiunta di quest'ultima componente si giustifica in quanto trattasi di istituto direttamente connesso con il fenomeno dell'invecchiamento demografico. Lo stesso aggregato è adottato nelle previsioni dei conti della PA pubblicati annualmente nei documenti ufficiali di finanza pubblica (in particolare DPEF), ove viene indicata la scomposizione delle "prestazioni sociali in denaro" in "spesa per pensioni" e "spesa per altre prestazioni sociali in denaro".

**Valori rilevati:** l'aggregato di spesa esprime la somma delle rate effettivamente erogate al netto del recupero prestazioni, degli assegni familiari e dei proventi dal divieto di cumulo.

<sup>102</sup> Anche nelle funzioni *survivors* e *disability* sono inglobate quote di pensioni corrisposte da Istituzioni private.

<sup>103</sup> **Estratto dal Rapporto 1998 del Nucleo di Valutazione della spesa previdenziale:** "I dati raccolti e analizzati si riferiscono al periodo 1989-97 e riguardano l'insieme dei fondi che gestiscono le forme obbligatorie di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti. Si tratta nel complesso di 37 gestioni, appartenenti a 19 enti diversi, alcune delle quali sono sorte durante il periodo in esame (per esempio l'INPDAP), mentre altre (Fondo trasporti dell'INPS e Fondo spedizionieri doganali) sono state soppresse. Non rientrano nel campo del monitoraggio della spesa previdenziale assegnato al Nucleo, e quindi sono escluse dalla rilevazione, *le pensioni indennitarie, assistenziali e di benemerenzia*. In particolare, *sono escluse le pensioni sociali erogate dall'INPS, quelle per non vedenti, non udenti e invalidi civili erogate dal Ministero dell'Interno, quelle per infortunio sul lavoro erogate dall'INAIL, dall'ENPAIA e dall'IPSEMA, e quelle di guerra concesse dal Ministero del Tesoro*".

### Appendice 3: La formula di calcolo con il metodo contributivo

$$TC_x = \frac{1}{\Delta_x}$$

$$\Delta_x = \frac{\sum_{s=m,f} a_{x,s}^{v(t)} + A_{x,s}^{v(t)}}{2} - k$$

Valore attuale medio della pensione diretta<sup>1</sup>:

$$a_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} \left( \frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t}$$

Valore attuale medio della pensione al superstite:

$$A_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} q_{x+t,s} \left( \frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t} \Theta_{x+t,s} \eta \delta_s \sum_{\tau=1}^{w-x-t+\varepsilon_s} \frac{l_{x+t+\tau-\varepsilon_s,s}^{ved}}{l_{x+t+1-\varepsilon_s,s}^{ved}} \left( \frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-\tau}$$

dove:

$TC$  = coefficiente di trasformazione

$\Delta$  = divisore

$s$  = sesso (m=maschi, f=femmine)

$$\frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} =$$

probabilità di sopravvivenza fra l'età  $x$  e l'età  $x+t$

$x$  = età di pensionamento

$w$  = età massima

$q_{x+t,s}$  = probabilità di morte fra l'età  $x+t$  e l'età  $x+t+1$

$\Theta_{x+t,s}$  = probabilità di lasciare famiglia di un soggetto di età  $x+t$

$l_{x+t,s}^{ved}$  = probabilità del superstite di essere eliminato per morte o nuove nozze

$k$  = correzione per tener conto delle modalità di erogazione della pensione (1 mese in anticipo, 2 mesi in anticipo, 1 anno in anticipo e così via)

$\varepsilon_s$  = differenza fra l'età del dante causa e quella del coniuge

$\eta$  = aliquota di reversibilità

$\delta_s$  = percentuale di riduzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali

$r$  = tasso di rendimento interno

$\sigma$  = percentuale di indicizzazione

$$\left( \frac{1+r}{1+\sigma} - 1 \right) =$$

tasso di sconto

È interessante notare che per  $r = \sigma$  e  $k = 0,5$ ,  $a_{x,s}^{v(t)} - k$  coincide con la speranza di vita del pensionato all'età di pensionamento. Esso indica, inoltre, il numero di rate annuali di pensioni che verranno riscosse dal pensionato.